

MAX WEBER

ECONOMIA E SOCIETÀ

Introduzione di Pietro Rossi

Volume I



1974
EDIZIONI DI COMUNITÀ
MILANO

Traduzione dal tedesco di Tullio Baglioni, Franco Casabianca, Pietro Chiodi,
Enrico Fubini, Giorgio Giordano, Pietro Rossi

Coordinamento a cura di Pietro Rossi

Prima edizione italiana: 1961

Terza edizione: 1974

VOLUME PRIMO

<i>Introduzione</i> (di PIETRO ROSSI)	XXI
<i>Avvertenza</i>	XLV

PARTE PRIMA

TEORIA DELLE CATEGORIE SOCIOLOGICHE

I	CONCETTI SOCIOLOGICI FONDAMENTALI	pag.	3
	1. Il concetto di sociologia e il concetto di « senso » dell'agire sociale	»	4
	I - <i>Fondamenti metodologici</i>	»	4
	II - <i>Il concetto di agire sociale</i>	»	19
	2. Fondamenti determinanti dell'agire sociale	»	21
	3. La relazione sociale	»	23
	4. Tipi di agire sociale: l'uso e il costume	»	26
	5. Il concetto di ordinamento legittimo	»	28
	6. Forme di ordinamento legittimo: la convenzione e il diritto	»	31
	7. Fondamenti di validità dell'ordinamento legittimo: la tradizione, la fede, la statuizione	»	34
	8. Il concetto di lotta	»	35
	9. Comunità e associazione	»	38
	10. Relazioni aperte e relazioni chiuse	»	41
	11. L'imputazione dell'agire: le relazioni di rappre- sentanza	»	44
	12. Il concetto di gruppo sociale e le sue forme	»	46
	13. Gli ordinamenti di un gruppo sociale	»	48
	14. Ordinamento amministrativo e ordinamento re- golativo	»	50
	15. Impresa e gruppo di impresa, unione, istituzione	»	50
	16. Potenza e potere	»	51
	17. Gruppo politico e gruppo ierocratico	»	53

Avvertenza preliminare.

Il metodo di queste definizioni concettuali — di cui non si può certamente fare a meno, anche se risulteranno inevitabilmente astratte e distanti dalla realtà — non avanza in alcuna maniera una pretesa di novità. Al contrario, esso si propone soltanto di dare una formulazione possibilmente più opportuna e in qualche misura più corretta (ed appunto perciò forse più pedantesca) a ciò che qualsiasi indagine sociologica empirica intende di fatto, allorché parla delle medesime cose; e questo vale anche nei casi in cui esso sembra impiegare espressioni inusitate o nuove. Rispetto al saggio *Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie*, apparso in « Logos » (IV, 1913, pp. 427-74) [e raccolto in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen, 2^a ediz., 1951, pp. 427-74] la terminologia risulta semplificata al massimo, e quindi in più punti anche modificata, allo scopo di essere più facilmente comprensibile. Il bisogno di una incondizionata popolarizzazione non sarebbe però sempre conciliabile con il bisogno di un maggior rigore concettuale, e deve pertanto cedere il passo a questo in determinati casi.

Sulla nozione di « intendere » si veda l'*Allgemeine Psychopathologie* di KARL JASPERS, Berlin, 1913 (ad essa si riferiscono pure alcune osservazioni di H. RICKERT nella 2^a ediz. dell'opera *Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung*, Tübingen, 1913, e particolarmente di G. SIMMEL in *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*, Leipzig, 1892, 2^a ediz. 1905). — Dal punto di vista metodologico debbo anche qui riferirmi, come già varie altre volte, al procedimento adottato da F. GOTTL in *Die Herrschaft des Wortes*, Berlin, 1913 — volume certamente scritto in maniera difficilmente comprensibile, e non sempre elaborato concettualmente in modo compiuto; mentre per la materia mi richiamo soprattutto alla grande opera di F. TÖNNIES, *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Berlin, 1887, 2^a ediz. 1912, e inoltre al libro assai sviante di R. STAMMLER, *Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, Leipzig, 1896, 2^a ediz. 1906, nonché alla mia critica di esso, apparsa nell'« Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik » (XXIV, 1907, pp. 94-151) [e raccolta in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, pp. 291-383] la quale già contiene in larga misura le basi delle osservazioni che seguono. Dal metodo di Simmel (quale appare nella *Soziologie*, Leipzig, 1908, e nella *Philosophie des Geldes*, Leipzig, 1900) mi discosto per una più accentuata distinzione del « senso » intenzionato dal « senso » oggettivamente

valido — che Simmel non soltanto non sempre separa, ma spesso fa di proposito coincidere l'uno con l'altro.

§ 1. - Il concetto di sociologia e il concetto di « senso » dell'agire sociale.

La sociologia (nel senso qui inteso di questo termine, impiegato in maniera così equivoca) deve designare una scienza la quale si propone di intendere in virtù di un procedimento interpretativo l'agire sociale, e quindi di spiegarlo causalmente nel suo corso e nei suoi effetti. Inoltre, per « agire » si deve intendere un atteggiamento umano (sia esso un fare o un tralasciare o un subire, di carattere esterno o interno), se e in quanto l'individuo che agisce o gli individui che agiscono congiungono ad esso un senso soggettivo. Per agire « sociale » si deve però intendere un agire che sia riferito — secondo il suo senso, intenzionato dall'agente o dagli agenti — all'atteggiamento di altri individui, e orientato nel suo corso in base a questo.

I. Fondamenti metodologici

1. Per « senso » si deve qui intendere:

a) il senso di fatto intenzionato soggettivamente o, in un caso storicamente dato, da colui che agisce, oppure, in media e approssimativamente, in una certa massa di casi, dagli agenti;

b) il senso intenzionato soggettivamente, in un tipo puro costruito concettualmente, dall'agente o dagli agenti assunti come tipo. Certamente non si deve intendere per « senso » qualsiasi senso oggettivamente « corretto », oppure un senso « vero » stabilito metafisicamente. In ciò consiste la differenza delle scienze empiriche dell'agire — quali la sociologia e la ricerca storica — rispetto a tutte le discipline dogmatiche — giurisprudenza, logica, etica, estetica — che si propongono di indagare, nei loro oggetti, il senso « corretto » o « valido ».

2. Il confine di un agire dotato di senso nei confronti di un comportamento meramente (per così dire) reattivo, non congiunto con un senso soggettivamente intenzionato, è assolutamente fluido. Una parte assai rilevante del comportamento che riveste interesse per la sociologia, in particolare l'agire puramente tradizionale, sta al limite tra l'uno e l'altro. In parecchi casi di processi psico-fisici non è presente un agire dotato di senso, cioè intelligibile, ed in altri esso appare tale soltanto per gli specialisti; i processi mistici, che quindi non possono venir adeguatamente comunicati per mezzo di parole,

risultano non compiutamente comprensibili alle persone che non hanno accesso a esperienze di tal genere. E viceversa la capacità di riprodurre da sé un agire omogeneo non costituisce un presupposto della comprensibilità; « non occorre essere Cesare per intendere Cesare ». La « possibilità di rivivere » compiutamente è importante per l'evidenza dell'intendere, ma non è condizione assoluta dell'interpretazione di senso. Gli elementi comprensibili e quelli non comprensibili di un processo sono sovente commisti e congiunti.

3. Ogni interpretazione tende a conseguire l'« evidenza » — come qualsiasi disciplina scientifica in generale. L'evidenza dell'intendere può rivestire carattere razionale (quindi o logico o matematico), oppure avere carattere di penetrazione simpatetica diretta a rivivere (avere cioè carattere emotivo o artistico-ricettivo). Evidente razionalmente è, nell'ambito dell'agire, soprattutto ciò che viene inteso senza residuo e con chiarezza, in virtù di un procedimento intellettuale, nella sua connessione di senso intenzionata. Evidente alla penetrazione simpatetica è, nell'agire, ciò che viene rivissuto pienamente nella sua immediata connessione di sentimento. Risultano razionalmente intelligibili al massimo grado — e cioè, in questa sede, immediatamente e univocamente comprensibili in virtù di un procedimento intellettuale — soprattutto le connessioni di senso che stanno tra loro nel rapporto di asserzioni matematiche o di asserzioni logiche. Ad esempio, noi intendiamo in maniera del tutto univoca che cosa voglia significare chi fa ricorso, con il pensiero e nell'argomentazione, alla proposizione « $2 \times 2 = 4$ » oppure al teorema di Pitagora, o chi trae « correttamente » — secondo le nostre consuetudini concettuali — una conclusione logica. Parimenti comprendiamo che cosa voglia significare chi, da « fatti di esperienza » che a noi siano « noti » e da determinati scopi, deriva nel suo agire le conseguenze che risultano (secondo le nostre esperienze) più coerenti in merito ai « mezzi » da applicare. Ogni interpretazione di un agire siffatto, orientato razionalmente in vista di uno scopo, possiede — per la comprensione dei mezzi impiegati — il grado più elevato di evidenza. Non già con il medesimo grado, ma con un'evidenza sufficiente per il nostro bisogno di spiegazione, noi intendiamo anche quegli « errori » (comprendendo in ciò le « complicazioni dei problemi ») a cui siamo noi stessi accessibili — o della cui origine possiamo fare esperienza in virtù di una penetrazione simpatetica. Al contrario, molto spesso non siamo in grado di intendere con piena evidenza, e tuttavia possiamo in determinate circostanze cogliere intellettualmente, parecchi « scopi » e « valori » ultimi in vista dei quali può essere orientato, in conformità dell'esperienza, l'agire di un uomo; ma d'altra parte, quanto più radicale è la loro distanza dai nostri valori ultimi, tanto più difficile ci risulta comprenderli rivivendoli mediante l'opera di penetrazione simpatetica della fantasia. A seconda dei casi dobbiamo allora accontentarci di interpretarli soltanto intellettualmente, o in determinate circostanze — quando anche ciò non riesca — dobbiamo addirittura assumerli come dati di fatto, per poter comprendere il corso dell'agire da essi motivato in base ai loro punti di orientamento, interpretati per quanto è possibile intellettualmente oppure vissuti per quanto è possibile approssimativamente in virtù di una penetrazione simpatetica. A tale ambito appartengono ad esempio, per coloro che siano ad esse insensibili, molte straordinarie opere di vita religiosa e di carità; e così pure, per chi da parte sua aborrisce radicalmente questi

che numerosi altri individui, ma ignoti e indeterminati, siano da parte loro pronti a prenderlo in scambio nel futuro.

2. Non ogni specie di agire — e neppure di agire esterno — rappresenta un agire « sociale » nell'accezione qui stabilita. Non lo è l'agire esterno, quando esso è orientato semplicemente in vista delle aspettative del comportamento delle cose. E il comportamento interno è agire sociale solamente quando si orienta in vista dell'atteggiamento di altri individui: ad esempio, non è tale l'atteggiamento religioso, se resta soltanto contemplazione o preghiera solitaria. L'agire economico (di un individuo) diventa agire sociale solamente in quanto prende in considerazione l'atteggiamento di terze persone. In termini del tutto generali e formali, esso diventa tale in quanto fa assegnamento sul rispetto da parte di terze persone del proprio potere effettivo di disporre dei beni economici. Dal punto di vista materiale, esso diventa tale in quanto, per esempio nel caso del consumo, prende in considerazione il desiderio futuro di altre persone, orientando pure in vista di questo la specie del proprio « risparmio », oppure in quanto, nel caso della produzione, assume tale desiderio come fondamento del suo orientamento.

3. Non ogni specie di contatto tra gli uomini riveste carattere sociale, ma solamente un atteggiamento orientato in maniera dotata di senso in vista dell'atteggiamento di altri individui. Ad esempio, uno scontro di due ciclisti è un mero avvenimento analogo agli eventi naturali; mentre sarebbe « agire sociale » il loro tentativo di evitarsi, ed il battibecco, il passaggio a vie di fatto o la discussione pacifica che fa seguito allo scontro.

4. L'agire sociale non si identifica né con un agire uniforme di più individui, né con un agire qualsiasi influenzato dall'atteggiamento di altri.

a) Quando in una strada, cominciando a cadere la pioggia, un certo numero di persone apre contemporaneamente l'ombrello, l'agire di ognuno non è (normalmente) orientato in vista dell'agire degli altri; ma l'agire di tutti risulta omogeneo per il bisogno di protezione contro il pericolo di bagnarsi.

b) È noto che l'agire dell'individuo è in forte misura influenzato dal semplice fatto che egli si trova a far parte di una « massa » concentrata in un certo luogo — fatto sul quale vertono le ricerche di « psicologia delle masse », come ad esempio i lavori di Le Bon: tale agire è un agire condizionato di massa. Ed anche masse disperse possono, in virtù di un atteggiamento di più persone operante simultaneamente o successivamente sugli individui (per esempio mediante la stampa) ed avvertito come tale, trasformare l'atteggiamento dei propri membri in un agire condizionato di massa. Determinati modi di reazione vengono resi possibili, ed altri resi difficili, dal semplice fatto che l'individuo si sente parte di una « massa ». Di conseguenza, un certo avvenimento o atteggiamento umano può produrre sensazioni del tipo più diverso — allegria, rabbia, entusiasmo, disperazione, passioni di ogni genere — le quali non avrebbero avuto luogo, o si sarebbero prodotte meno facilmente, in uno stato di isolamento; e ciò senza che tra l'atteggiamento dell'individuo e il fatto della sua situazione di massa sussista (in molti casi almeno) una relazione dotata di senso. Un agire di tal genere.

condizionato in tutto o in parte in modo puramente passivo dalla semplice azione della « massa » in quanto tale, ma non riferito ad essa in base al senso, non potrebbe costituire concettualmente un « agire sociale » nell'accezione qui stabilita. Ciononostante la distinzione è, naturalmente, assai fluida. Non soltanto nel caso dei demagoghi, ad esempio, ma anche in un pubblico di massa, la relazione di senso con il fenomeno della « massa » può essere di diversa entità, e interpretabile diversamente. Inoltre, una mera « imitazione » dell'agire altrui (al quale G. TARDE ha attribuito una giustificata importanza) non può costituire concettualmente uno specifico « agire sociale », quando si determina in maniera semplicemente passiva, senza un orientamento dotato di senso del proprio agire all'agire di altri individui. Il limite è talmente fluido che una distinzione appare di rado possibile. Ma il semplice fatto che qualcuno assuma per sé una direzione che gli pare opportuna — e che ha imparato a conoscere in altre persone — non è un agire sociale così come noi lo concepiamo. Un agire del genere non è orientato in vista dell'atteggiamento di altri individui; è avvenuto invece che l'agente, mediante l'osservazione di questo atteggiamento, ha appreso determinate possibilità di comportamento, orientandosi in base a queste. Il suo agire è determinato causalmente, ma non in modo dotato di senso, dall'agire altrui. Se invece l'agire di altre persone viene imitato, ad esempio, perché tale è la « moda », o per ragioni tradizionali o per la sua funzione esemplare o per la sua « rispettabilità » in un dato ceto, oppure per motivi simili, allora il riferimento di senso sussiste — sia esso all'atteggiamento di coloro che vengono imitati, o di altri individui, o ad entrambi questi tipi. Vi sono naturalmente, a questo proposito, vari trapassi. Sia il condizionamento di massa che l'imitazione sono fenomeni fluidi e costituiscono casi-limite dell'agire sociale: così li si ritrova sovente, per esempio nel caso dell'agire tradizionale (cfr. § 2). Il fondamento di tale imprecisione di contorni, in questi come in altri casi, deriva dal fatto che non sempre è possibile determinare in maniera univoca l'orientamento in vista di un atteggiamento altrui e il senso del proprio agire — i quali non sono neppure sempre consapevoli, ed ancor più di rado lo sono compiutamente. Appunto perciò non si può separare con sicurezza la mera « influenza » dall'« orientamento » dotato di senso. Ma concettualmente essi debbono essere tenuti distinti, anche se, ovviamente, l'imitazione semplicemente « passiva » ha perlomeno la medesima portata sociologica dell'« agire sociale » in senso vero e proprio. La sociologia non ha in nessun modo da trattare soltanto l'« agire sociale », ma questo forma — per l'impostazione che è stata qui fornita alla sociologia — il suo fenomeno centrale, cioè quello costitutivo, per così dire, del suo carattere di scienza. Con ciò, tuttavia, non si afferma nulla sulla importanza di questo in rapporto ad altri fenomeni.

§ 2. - Fondamenti determinanti dell'agire sociale.

Come ogni agire, anche l'agire sociale può essere determinato:

1) in modo razionale rispetto allo scopo — da aspettative dell'atteggiamento di oggetti del mondo esterno e

di altri uomini, impiegando tali aspettative come « condizioni » o come « mezzi » per scopi voluti e considerati razionalmente, in qualità di conseguenza;

2) in modo razionale rispetto al valore — dalla credenza consapevole nell'incondizionato valore in sé — etico, estetico, religioso, o altrimenti interpretabile — di un determinato comportamento in quanto tale, prescindendo dalla sua conseguenza;

3) affettivamente — da affetti e da stati attuali del sentire;

4) tradizionalmente — da un'abitudine acquisita.

1. L'atteggiamento rigorosamente tradizionale — al pari della pura imitazione passiva (a cui si è accennato nel paragrafo precedente) — sta precisamente al limite, e spesso al di là di ciò che si può definire, in generale, un agire orientato « in base al senso ». Infatti esso è assai sovente una specie di oscura reazione a stimoli abitudinari, che si svolge nel senso di una disposizione una volta acquisita. La massa di tutto l'agire quotidiano acquisito si avvicina a questo tipo — il quale non soltanto si inserisce come caso-limite nella sistematica delle forme di atteggiamento, ma anche, dato che il legame con il patrimonio dell'abitudine può essere consapevolmente mantenuto in un grado e in un senso diverso (come si vedrà in seguito), viene ad accostarsi al tipo dell'agire affettivo.

2. Il comportamento rigorosamente affettivo sta esso pure al limite, e sovente al di là dell'agire consapevolmente orientato « in base al senso »; e può essere una specie di reazione, priva di ostacoli, ad uno stimolo che va oltre la vita quotidiana. Esso costituisce una sublimazione quando l'agire condizionato affettivamente si presenta come liberazione cosciente di una situazione del sentimento: esso si trova allora, nella maggior parte dei casi (anche se non sempre), sulla via della « razionalizzazione in vista di un valore » o dell'agire in vista di uno scopo, oppure di entrambi.

3. L'orientamento affettivo dell'agire e l'orientamento razionale rispetto al valore si distinguono per la consapevole elaborazione dei punti di riferimento ultimi dell'agire e per l'orientamento progettato in maniera conseguente, che si riscontrano nel secondo. Per il resto essi hanno in comune il fatto che il senso dell'agire è riposto non in un risultato che stia al di là di questo, ma nell'agire in quanto tale, configurato in un certo modo. Agisce affettivamente chi soddisfa il suo bisogno, attualmente sentito, di vendetta o di gioia o di dedizione o di beatitudine contemplativa o di manifestazione di affetti (sia di carattere inferiore sia di carattere sublime).

Agisce in maniera puramente razionale rispetto al valore colui che — senza riguardo per le conseguenze prevedibili — opera al servizio della propria convinzione relativa a ciò che ritiene essergli comandato dal dovere, dalla dignità, dalla bellezza, dal precetto religioso, dalla pietà o dall'importanza di una « causa » di qualsiasi specie. L'agire razionale rispetto al valore (nel significato che assume nella nostra terminologia) è sempre un agire se-

condo « imperativi » o in conformità a « esigenze » che l'agente crede gli siano poste. Noi intendiamo parlare di razionalità rispetto al valore solamente in quanto l'agire umano si orienta in base a tali esigenze — ciò che avviene in misura assai diversa, ma il più delle volte alquanto modesta. Come sarà posto in luce, esso riveste un significato abbastanza rilevante perché lo si debba considerare un tipo particolare — sebbene non ci si proponga qui, del resto, di fornire una classificazione esauriente dei tipi dell'agire.

4. Agisce in maniera razionale rispetto allo scopo colui che orienta il suo agire in base allo scopo, ai mezzi e alle conseguenze concomitanti, misurando razionalmente i mezzi in rapporto agli scopi, gli scopi in rapporto alle conseguenze, ed infine anche i diversi scopi possibili in rapporto reciproco: in ogni caso egli non agisce quindi, né affettivamente (e in modo particolare non emotivamente) né tradizionalmente. La decisione tra gli scopi in concorrenza e in collisione, e tra le relative conseguenze, può da parte sua essere orientata razionalmente rispetto al valore: allora l'agire risulta razionale rispetto allo scopo soltanto nei suoi mezzi. Oppure l'individuo che agisce può — prescindendo da qualsiasi orientamento razionale rispetto al valore, in vista di « imperativi » e di « esigenze » — disporre gli scopi concorrenti e contrastanti, considerati semplicemente come dati indirizzi soggettivi di bisogni, in una scala stabilita in base alla loro urgenza da lui consapevolmente misurata, e di conseguenza può orientare il suo agire in maniera che essi siano soddisfatti, se possibile, in tale successione (principio dell'« utilità marginale »). L'orientamento dell'agire razionale rispetto al valore può quindi essere in relazioni assai differenti con l'atteggiamento razionale rispetto allo scopo. Dal punto di vista della razionalità rispetto allo scopo, però, la razionalità rispetto al valore è sempre irrazionale — e lo è quanto più eleva a valore assoluto il valore in vista del quale è orientato l'agire; e ciò poiché essa tiene tanto minor conto delle conseguenze dell'agire, quanto più assume come incondizionato il suo valore in sé (la pura intenzione, la bellezza, il bene assoluto, l'assoluta conformità al dovere). Ma l'assoluta razionalità rispetto allo scopo è anche soltanto un caso-limite, di carattere essenzialmente costruttivo.

5. Assai di rado l'agire, e in particolare l'agire sociale, è orientato esclusivamente nell'uno o nell'altro modo. E così pure questi tipi di orientamento non costituiscono affatto, naturalmente, una classificazione esauriente dei modi di orientamento dell'agire, ma sono tipi concettualmente puri — creati per scopi sociologici — ai quali l'agire reale si avvicina più o meno, o dei quali, ancor più di frequente, risulta mescolato. Soltanto il risultato può dimostrarne l'opportunità per noi.

§ 3. - La relazione sociale.

Per « relazione » sociale si deve intendere un comportamento di più individui instaurato reciprocamente secondo il suo contenuto di senso, e orientato in conformità. La relazione sociale con-

siste pertanto esclusivamente nella possibilità che si agisca socialmente in un dato modo (dotato di senso), quale che sia la base su cui riposa tale possibilità.

1. Si richiede quindi, come caratteristica concettuale, un minimo di relazione reciproca dell'agire di entrambe le parti. Il contenuto può essere il più diverso: la lotta, l'inimicizia, l'amore sessuale, l'amicizia, la reverenza, lo scambio di mercato, l'adempimento o l'« elusione » o la « rottura » di una stipulazione, la « concorrenza » economica o erotica o di altro genere, la comunità di ceto o nazionale o di classe (nel caso che questi ultimi fenomeni producano, oltre a semplici legami di comunanza, un « agire sociale » — come si vedrà dopo). Il concetto di relazione sociale non asserisce nulla in merito alla sussistenza, o meno, di una « solidarietà » tra gli individui che agiscono.
2. Si tratta sempre di un contenuto di senso, empiricamente determinabile, intenzionato dai partecipanti — realmente nel caso singolo, o in media, o nel tipo « puro » che è stato costruito; non si tratta mai di un senso normativo « corretto » o « vero » metafisicamente. Anche nel caso delle cosiddette « formazioni sociali » — come lo « stato », la « chiesa », la « compagnia », il « matrimonio » ecc. — la relazione sociale consiste esclusivamente e semplicemente nella possibilità che abbia avuto luogo, che abbia luogo o che avrà luogo un agire instaurato reciprocamente in un dato modo, secondo il suo contenuto di senso. Questo deve sempre venir tenuto presente, per evitare una concezione « sostanzialistica » di tali concetti. Uno « stato », ad esempio, cessa di « esistere » sociologicamente appena sia scomparsa la possibilità che si svolgano determinate forme di agire sociale orientato in base al senso. Questa possibilità può essere assai grande, oppure progressivamente ristretta; e nel senso e nella misura in cui essa effettivamente (in base a una certa valutazione) sussisteva o sussiste, anche la relazione sociale in questione esisteva o esiste. All'asserzione che un determinato « stato » ancora « esiste », o non esiste più, è impossibile attribuire un altro più chiaro significato.
3. Ciò non vuol dire che coloro i quali partecipano ad un agire instaurato reciprocamente attribuiscono in ogni caso alla relazione sociale il medesimo contenuto di senso, oppure si dispongano interiormente, nei confronti dell'altro termine della relazione, in modo corrispondente, per il senso, alla disposizione di questi, in maniera tale che vi sia una « reciprocità » anche in questo senso. L'« amicizia », l'« amore », la « reverenza », la « fedeltà ai patti », il « sentimento della comunità nazionale », così come vengono sentiti da una parte, possono urtarsi contro disposizioni del tutto differenti dall'altra parte. In tal caso i partecipanti congiungono al loro agire un senso diverso; e la relazione sociale è, in quanto tale, oggettivamente « unilaterale » da entrambe le parti. Ma anche allora essa implica un riferimento reciproco, in quanto l'agente presuppone dall'altro termine (forse del tutto, o in parte, erroneamente) una determinata disposizione nei suoi confronti (cioè dell'agente), orientando il suo proprio agire in vista di queste aspettative — il che può avere, e nella maggioranza dei casi avrà, delle conseguenze per

il corso dell'agire e per il configurarsi della relazione. La relazione risulta oggettivamente « bilaterale », com'è naturale, solo quando il contenuto di senso dell'uno « corrisponde » al contenuto di senso dell'altro — secondo le aspettative medie di ognuno dei partecipanti: così, per esempio, alla disposizione del padre corrisponde, almeno approssimativamente, la disposizione del figlio, nella maniera in cui il padre (nel caso singolo o in media o tipicamente) se l'aspetta. Una relazione sociale, la quale riposi pienamente e senza residuo su una disposizione di senso corrispondente da entrambe le parti, è in realtà soltanto un caso-limite. La mancanza di bilateralità implica però — secondo la nostra terminologia — l'eliminazione dell'esistenza di una « relazione sociale » soltanto nel caso in cui abbia per conseguenza l'effettiva mancanza di un riferimento reciproco dell'agire delle due parti. Qui come altrove, la regola è costituita in realtà dai più diversi trapassi.

4. Una relazione sociale può essere di carattere assai transitorio, o invece di carattere durevole, vale a dire instaurata in maniera che vi sia la possibilità di un continuo ricorrere di un certo atteggiamento corrispondente al senso (cioè valido in base ad esso, e aspettato in conformità). La « sussistenza » della relazione sociale implica soltanto la presenza di questa possibilità — vale a dire della probabilità maggiore o minore che abbia luogo un agire corrispondente al senso, e nulla più: ciò deve essere tenuto sempre presente, per evitare rappresentazioni erronee. Che sussista, o sia sussistita, un'amicizia » oppure uno « stato », vuole esclusivamente e solamente dire che noi (che la consideriamo) riscontriamo la presenza — in passato o adesso — della possibilità di agire, sulla base di una determinata disposizione di determinati uomini, in un dato modo conforme a un senso intenzionato in media, e nient'altro. Per la considerazione sociologica non ha luogo l'alternativa inevitabile in sede di considerazione giuridica, secondo la quale una determinata proposizione del diritto con un determinato senso o vale o non vale (in senso giuridico), ed un rapporto giuridico sussiste o non sussiste.
5. Il contenuto di senso di una relazione sociale può mutare: per esempio, una relazione politica può trasformarsi da una solidarietà in una collisione di interessi. È allora soltanto questione di opportunità terminologica, nonché questione riguardante la misura della continuità nel mutamento, dire che in tali casi sia sorta una « nuova » relazione, oppure che la vecchia relazione, permanendo, abbia acquisito un nuovo « contenuto di senso ». Anche il contenuto di senso può essere in parte permanente, e in parte mutevole.
6. Il contenuto di senso, che costituisce in permanenza una relazione sociale, può venir formulato in « massime » — di cui i partecipanti si aspettano dall'altra parte un'osservanza in media, o conforme all'incirca al suo senso, ed in vista di cui essi orientano da parte loro (in media e approssimativamente) il proprio agire. Ciò avviene nella misura in cui l'agire in questione si orienta, nel suo carattere generale, razionalmente — rispetto allo scopo o rispetto al valore. Nel caso di una relazione erotica, o in generale affettiva (ad esempio di « reverenza »), la possibilità di formulare in termini razionali il contenuto di senso intenzionato è naturalmente assai più ristretta che non nel caso di un rapporto di contratto commerciale.

7. Il contenuto di senso di una relazione sociale può essere stipulato mediante impegni reciproci. Ciò vuol dire che i partecipanti a tale relazione formulano delle promesse (sia tra loro, sia in altra maniera) relative al loro atteggiamento in futuro. Ogni partecipante — in quanto si mette a valutare razionalmente — fa allora conto, di solito, soprattutto sul fatto che l'altro orienti il proprio agire in base a un senso della stipulazione da lui stesso (cioè dall'agente) condiviso; e ciò con un diverso grado di sicurezza. Egli orienta quindi il suo agire in parte razionalmente rispetto allo scopo (con maggiore o minore lealtà a seconda dei casi), in base a questa aspettativa, e in parte razionalmente rispetto al valore, in base al « dovere » di « osservare » anche da parte sua la stipulazione a cui ha aderito, conformemente al senso da lui intenzionato. — Ciò vale come semplice anticipazione; si veda inoltre il § 9 e il § 13.

§ 4. - *Tipi di agire sociale: l'uso e il costume.*

Entro l'agire sociale si possono osservare uniformità di fatto, vale a dire processi dell'agire che si ripetono nei medesimi individui che agiscono, o (eventualmente anche nello stesso tempo) che si estendono a numerosi individui, con un senso intenzionato tipicamente omogeneo. La sociologia si occupa di questi tipi di procedere dell'agire, in antitesi alla storia la quale tende all'imputazione causale di connessioni individuali importanti, gravide di conseguenze.

La *chance* effettivamente sussistente di una uniformità di disposizione dell'agire sociale deve essere chiamata *uso*, se e nella misura in cui la possibilità della sua sussistenza entro un ambito di uomini è offerta semplicemente in virtù di una consuetudine di fatto. L'uso deve venir definito *costume* quando la consuetudine di fatto poggia su una *acquisizione* da lungo tempo. Esso deve invece essere designato come « condizionato da una situazione di interessi » (ossia « condizionato da interessi »), se e nella misura in cui la possibilità della sua sussistenza empirica risulta condizionata semplicemente da un orientamento puramente razionale rispetto allo scopo dell'agire degli individui, in vista di *aspettative* omogenee.

1. All'uso appartiene pure la « moda ». L'uso deve essere chiamato « moda », in antitesi al « costume », quando (contrariamente a quanto avviene per questo) il fatto della novità dell'atteggiamento in questione diventa la base dell'orientamento dell'agire verso di esso. La moda ha la propria sede in prossimità della « convenzione », poiché essa al pari di questa (per lo più)

sorge da interessi di prestigio di determinati ceti. Qui essa non viene però considerata più da vicino.

2. Per « costume » si deve intendere — in antitesi alla « convenzione » e al « diritto » — una regola non garantita dall'esterno, in base alla quale l'individuo che agisce volontariamente si conforma di fatto, sia « senza pensarci » oppure per « comodità » o per qualsiasi altro motivo, e che egli può attendersi, per tali motivi, che sia osservata da altri individui appartenenti a questo ambito. Il costume, in questo senso, non sarebbe quindi niente di « valido normativamente »: da nessuno si « richiede » che egli lo segua. Il passaggio da esso alla *convenzione* normativamente vigente e al *diritto* è, naturalmente, del tutto fluido. Ovunque ciò che è effettivamente in uso ha generato ciò che vale. Oggi è « costume » che noi al mattino facciamo una colazione di una data specie; ma a ciò non inerisce (eccetto che per gli albergatori) nessun carattere di « obbligatorietà »: anzi esso non è neppure sempre un costume. Invece il modo di vestire, anche quando è sorto dal « costume », è oggi in larga misura non più costume, bensì *convenzione*. — A proposito dell'uso e del costume sono ancora oggi meritevoli di essere lette le relative sezioni di R. VON IHERING, *Zweck im Recht*, vol. II, Leipzig, 1833. Si veda pure P. OERTMANN, *Rechtsordnung und Verkehrssitte*, Leipzig, 1914, e più di recente E. WEIGELIN, *Sitte, Recht und Moral*, Berlin-Wilmersdorf, 1919 (il quale concorda con me contro Stammler).

3. Numerose e assai rilevanti uniformità del corso dell'agire sociale — in particolare (ma non soltanto) dell'agire economico — non poggiano affatto sull'orientamento in vista di qualche norma rappresentata come « vigente », e neppure sul costume, ma semplicemente sul fatto che il modo d'agire dei partecipanti corrisponde in una certa media, e in modo naturale, ai loro normali interessi, soggettivamente stimati, e che essi orientano il proprio agire in base a questa prospettiva soggettiva e a questa conoscenza: di tal genere sono le uniformità della formazione del prezzo in un mercato « libero ». Gli individui interessati ad un certo mercato orientano appunto il proprio atteggiamento, considerato come « mezzo », in vista dei propri tipici interessi soggettivi di carattere economico, considerati come « scopo », e in vista delle aspettative tipiche derivanti dall'atteggiamento prevedibile degli altri individui, considerate come « condizioni » per raggiungere quello scopo. Quanto più rigorosamente essi agiscono in modo razionale rispetto allo scopo, tanto più reagiscono in maniera simile di fronte a date situazioni; e da ciò sorgono omogeneità, uniformità e continuità di disposizione e di azione, le quali molto sovente sono assai più stabili di quando l'agire si orienta in base a norme e a doveri che effettivamente abbiano valore « vincolante » in un ambito di uomini. Che l'orientamento in base alla nuda situazione di interessi, propri ed altrui, produca effetti che equivalgono a quelli che si cerca di ottenere — e assai spesso inutilmente — mediante una fissazione di norme, ha naturalmente suscitato grande attenzione soprattutto nel dominio dell'economia; e tale fenomeno è stato addirittura una delle fonti da cui è sorta l'economia politica come scienza. Esso vale però, in modo simile, in tutti i campi dell'agire. Per la sua consapevolezza e per il suo intrinseco carattere di non-obbligatorietà, esso rappresenta l'antitesi estrema ri-

spetto ad ogni forma di vincolo interno, fondato sull'adesione ad un « costume » acquisito, e d'altro canto rispetto a qualsiasi dedizione a norme abbracciate su una base razionale rispetto al valore. Una componente essenziale della « razionalizzazione » dell'agire è la sostituzione dell'adesione interna ad un costume acquisito mediante l'adattamento consapevole ad una situazione di interessi. Di certo questo processo non esaurisce il concetto di « razionalizzazione » dell'agire. Infatti, al di fuori di esso, tale razionalizzazione può procedere positivamente nella direzione della consapevole razionalizzazione rispetto al valore, e negativamente — oltre che a spese del costume — anche a spese dell'agire affettivo; infine essa può procedere pure a profitto di un agire puramente razionale rispetto allo scopo, e non riferito a valori, nei confronti di un agire su base razionale rispetto al valore. Questa equivocità del concetto di « razionalizzazione » dell'agire è cosa in cui ci imbattemmo assai spesso (sul suo profilo concettuale si veda alla fine).

4. La stabilità del (mero) costume poggia essenzialmente sul fatto che colui, il quale non orienta il proprio agire in base ad esso, agisce in modo « non adattato », e cioè deve accettare piccole e grandi scomodità e avversità, fin quando l'agire della maggior parte del suo ambiente, rimane legato al costume esistente, disponendosi in rapporto a questo.

La stabilità della situazione di interessi poggia, in modo simile, sul fatto che colui, il quale non orienta il proprio agire in vista dell'interesse degli altri — e non tien conto di questi — viene a sfidarne l'opposizione, oppure provoca un risultato da lui non voluto e non previsto, correndo quindi il pericolo di restare danneggiato nel proprio interesse.

§ 5. - Il concetto di ordinamento legittimo.

L'agire, in particolare l'agire sociale — e in modo ancora più specifico una relazione sociale — può essere orientato, da parte dei partecipanti, in base alla rappresentazione della sussistenza di un ordinamento legittimo. La possibilità che ciò accada effettivamente deve essere detta « validità » dell'ordinamento in questione.

1. La « validità » di un ordinamento deve quindi per noi significare più che una semplice uniformità del corso dell'agire sociale, condizionata dal costume o da una situazione di interessi. Quando le società per il trasporto dei mobili conteggiano in maniera uniforme il tempo dei traslochi, tale uniformità è condizionata da una « situazione di interessi ». Quando un rivenditore visita in determinati giorni del mese o della settimana una determinata clientela, ciò rappresenta o un costume acquisito o appunto il prodotto della sua situazione di interessi (cioè il turno del suo mestiere). Ma quando un funzionario appare quotidianamente in ufficio, ad un'ora stabilita, ciò non è condizionato soltanto (per quanto lo sia pure) da una abitudine

acquisita (dal costume), e neppure soltanto (per quanto lo sia pure) dalla propria situazione di interessi, a cui egli potrebbe, o meno, conformarsi a suo arbitrio: tale comportamento è condizionato (di regola, anche) dalla « validità » dell'ordinamento (il regolamento di servizio) che riveste carattere imperativo, e la cui infrazione non soltanto gli arrecherebbe dei danni, ma è pure, di solito, aborrita per motivi razionali rispetto al valore — sebbene operanti in misura assai diversa — dal suo « sentimento del dovere ».

2. Noi intendiamo definire il contenuto di senso di una relazione sociale con il termine di « ordinamento », quando l'agire è orientato (in media e approssimativamente) in vista di date « massime ». Noi parliamo quindi di una « validità » di questo ordinamento per i casi in cui l'orientamento di fatto in vista di tali massime avviene per lo meno anche (cioè in una misura praticamente rilevante) in maniera che esse vengano considerate in qualche modo valide per l'agire — vale a dire vincolanti oppure esemplari. Di fatto l'orientamento dell'agire in vista di un ordinamento ha luogo, da parte di coloro che vi partecipano, per motivi assai differenti. Ma la circostanza che, accanto ad altri motivi, una parte almeno degli individui che agiscono abbia dinanzi come modello o come obbligo — e quindi come qualcosa che deve valere — anche l'ordinamento, accresce naturalmente la possibilità che l'agire sia orientato in vista di esso, e sovente in misura molto rilevante. Un ordinamento mantenuto soltanto sulla base di motivi razionali rispetto allo scopo è, in generale, di gran lunga più labile di un orientamento in vista di esso che sia semplicemente fondato sul costume, mediante un atteggiamento acquisito — che è la specie più frequente di condotta interna. Ma questo orientamento è ancora più labile di un altro che si presenti fornito del prestigio di esemplarità o di obbligatorietà, cioè del prestigio della « legittimità ». I trapassi dall'orientamento meramente tradizionale, oppure motivato soltanto su base razionale rispetto allo scopo, in vista di un ordinamento, alla credenza nella sua legittimità, sono naturalmente quanto mai fluidi nella realtà.

3. Si può « orientare » il proprio agire in base alla validità di un ordinamento non soltanto mediante l'« osservanza » del suo senso (quale è inteso in media). Anche nel caso di una « elusione » o di una « infrazione » di tale senso (inteso in media), può tuttavia operare la *chance* della sua validità in qualsiasi ambito (come norma vincolante): e ciò anzitutto in maniera puramente razionale rispetto allo scopo. Il ladro orienta il proprio agire in base alla « validità » della legge penale, e perciò cerca di nascondere. La validità di tale « ordinamento » entro un ambito di uomini viene a manifestarsi appunto per il fatto che egli deve celare la sua mancanza. Ma, prescindendo da questo caso-limite, molto spesso l'infrazione dell'ordinamento si limita a mancanze parziali più o meno numerose, oppure cerca di affermarsi — come una diversa misura di buona fede — come legittima. Oppure coesistono di fatto differenti concezioni del senso dell'ordinamento, le quali poi — per la sociologia — « valgono » nell'ambito in cui determinano l'atteggiamento effettivo. Ciò non impedisce alla sociologia di riconoscere la comprensione, entro il medesimo ambito di uomini, di diversi ordinamenti tra loro contraddittori. Ed infatti, perfino il singolo individuo può orientare

il suo agire in base a ordinamenti tra loro contraddittori — e non soltanto in tempi successivi, come avviene quotidianamente, ma anche con la stessa azione. Chi compie un duello orienta il proprio agire in base al codice d'onore, e tuttavia, nascondendo tale agire oppure, al contrario, presentandosi al tribunale, lo orienta in base al codice penale. È pur vero però che, quando l'elusione o l'infrazione del senso (in media accettato) di un ordinamento sono divenute la regola, l'ordinamento « vale » allora soltanto in misura limitata, oppure non « vale » più affatto. Tra la validità e la non-validità di un determinato ordinamento non esiste quindi, per la sociologia — come esiste invece per la giurisprudenza (dato il suo scopo indispensabile) — un'alternativa assoluta. Esistono invece trapassi incerti tra i due casi, e possono insieme « valere » — come già si è osservato — ordinamenti tra loro contraddittori, ognuno nell'ambito in cui sussiste la possibilità che l'agire sia di fatto orientato in vista di esso.

I conoscitori della letteratura sull'argomento ricorderanno l'importanza che il concetto di « ordinamento » riveste nel libro di R. Stammler citato nell'avvertenza preliminare — libro senza dubbio scritto in maniera brillante, come tutti i suoi lavori, ma fondamentalmente errato e pieno di pericolose confusioni nell'esame dei problemi (a proposito del quale si veda la mia critica sopra rammentata, sebbene riuscita un po' troppo aspra nella forma per il fastidio suscitato da quella confusione). In Stammler non soltanto la validità empirica e la validità normativa non sono distinte, ma è anche sconosciuto il fatto che l'agire sociale non si orienta esclusivamente in base a « ordinamenti »; e, soprattutto, l'ordinamento è — in modo del tutto erroneo dal punto di vista logico — trasformato in una « forma » dell'agire sociale, e quindi accostato al « contenuto » con una funzione simile a quella a cui adempie la « forma » nel senso gnoseologico — e ciò prescindendo da altri errori. Di fatto l'agire (in luogo primario) economico si orienta, per esempio, in base alla rappresentazione della scarsità di determinati mezzi disponibili per la soddisfazione di un bisogno, in rapporto al bisogno in questione (rappresentato) e all'agire presente, o previsto come futuro, di terze persone che fanno assegnamento sui medesimi mezzi; e pertanto esso naturalmente si orienta inoltre, nella scelta delle sue regole « economiche », in base a quegli « ordinamenti » che l'individuo sa essere « in vigore » come leggi e come convenzioni, cioè dai quali egli sa che potrà derivare, nel caso di una loro infrazione, una determinata reazione di altre persone. Stammler ha confuso in maniera irrimediabile questo così semplice fenomeno empirico, affermando in particolare l'impossibilità concettuale di un rapporto causale tra l'« ordinamento » e l'agire reale. Tra la validità normativa dell'ordinamento — considerata dal punto di vista della dogmatica giuridica — e un processo empirico non c'è infatti nessun rapporto causale. Tra i due termini si può porre soltanto la seguente questione: è il processo empirico giuridicamente « investito » dall'ordinamento (interpretato in termini corretti)? Deve questo valere (normativamente) nei suoi confronti? E, nel caso che sia così, che cosa asserisce tale ordinamento che sia per esso valido normativamente? Tuttavia, tra la possibilità che l'agire sia orientato in base alla rappresentazione della validità di un ordinamento, inteso in una certa maniera, e l'agire economico evidentemente sussiste (in determinati casi) un rapporto causale nel significato comune del termine. Ma per la sociologia appunto quella possibilità di orientamento in base a tale rappresentazione « è » l'ordinamento valido.

§ 6. - *Forme di ordinamento legittimo: la convenzione e il diritto.*

La legittimità di un ordinamento può essere garantita esclusivamente dall'interno, e cioè:

1) in modo puramente affettivo — da una dedizione che rivesta carattere sentimentale;

2) in modo razionale rispetto al valore — dalla credenza nella sua validità assoluta come espressione di valori ultimi obbliganti (valori etici, estetici o di qualsiasi altra specie);

3) su base religiosa — dalla credenza nella dipendenza di un patrimonio sacro dall'osservanza di tale ordinamento.

La legittimità di un ordinamento può essere garantita anche (oppure soltanto) da aspettative di specifiche conseguenze esterne, e cioè da una situazione di interessi — ma si tratta sempre di aspettative di carattere particolare.

Un ordinamento deve essere chiamato:

a) *convenzione*, quando la sua validità è garantita dall'esterno, mediante la possibilità di andare incontro, in caso di deviazione, ad una disapprovazione generale, e praticamente sensibile, entro un dato ambito di uomini;

b) *diritto*, quando la sua validità è garantita dall'esterno, mediante la possibilità di una coercizione (fisica o psichica) da parte dell'agire, diretto a ottenerne l'osservanza o a punire l'infrazione, di un apparato di uomini espressamente disposto a tale scopo.

1. Per convenzione (su tale nozione si veda, oltre a Jhering, anche il volume di Weigelin e il libro di F. TÖNNIES, *Die Sitte*, Frankfurt am Main, 1909) si deve intendere il « costume » approvato come « valido » in un dato ambito di uomini, e garantito dalle deviazioni in virtù della disapprovazione. In antitesi al diritto (nel senso qui adottato del termine), essa manca di un apparato di uomini specificamente disposto a scopo coercitivo. Quando Stammler vuole distinguere la convenzione dal diritto in base all'assoluta « volontarietà » della sottomissione, tale distinzione non è in armonia con l'uso linguistico comune, e non è neppure adeguata ai suoi stessi esempi. L'osservanza della « convenzione », nel significato corrente del termine — cioè del modo di salutare, del decoro nel vestire, della limitazione per forma e contenuto della circolazione — viene propriamente « pretesa » dall'individuo, come qualcosa di obbligatorio o di esemplare, e non già chiesta liberamente — al pari del semplice « costume » di preparare i pasti in un certo modo. Una mancanza nei confronti della convenzione (di un « costume di ceto ») è sovente punita, mediante la conseguenza quanto mai

efficace e sensibile del boicottaggio sociale da parte dei compagni di ceto, in maniera più forte di ciò che potrebbe fare qualsiasi coercizione giuridica. Ciò che manca è semplicemente il particolare apparato di uomini, disposto in vista di uno specifico agire che deve garantirne l'osservanza — presso di noi, per esempio, l'apparato dei giudici, degli impiegati dello stato, dei funzionari dell'amministrazione, degli esecutori, e via dicendo. Ma il passaggio si presenta fluido. Il caso-limite della garanzia convenzionale di un ordinamento, nel trapasso ad una garanzia giuridica, è rappresentato dall'applicazione del boicottaggio esplicito, comminato ed organizzato; e questo sarebbe già, per la nostra terminologia, un mezzo di coercizione giuridica. Non ci interessa qui il fatto che la convenzione sia protetta, oltre che dalla semplice disapprovazione, anche da altri mezzi — come l'impiego del diritto domestico nel caso di un atteggiamento contrario alla convenzione. Infatti la cosa decisiva è appunto che l'individuo, ed in conseguenza della disapprovazione convenzionale, applica questo mezzo coercitivo (sovente drastico), senza che sia a tale scopo disposto espressamente un apparato di uomini.

2. Dal nostro punto di vista, per il concetto di « diritto » (che pure può essere delimitato per altri scopi in maniera del tutto differente) appare decisiva l'esistenza di un apparato coercitivo. S'intende che non occorre che esso sia identico a quello a cui siamo oggi abituati. In particolare, non è necessario che sia presente un'istanza « giudiziaria ». Anche il gruppo parentale (come nel caso della vendetta familiare e dell'ostilità) — comporta un apparato di tal genere, quando per la sua particolare reazione valgono di fatto ordinamenti di qualsiasi specie. Ad ogni modo questo caso si trova al limite estremo di ciò che può ancora venir definito come « coercizione giuridica ». È noto che al « diritto internazionale » è stata sempre più contestata la qualità di « diritto », poiché esso manca di un potere coercitivo al di sopra degli stati. In base alla terminologia che abbiamo qui scelto (per la sua opportunità), non si potrebbe infatti designare come « diritto » un ordinamento garantito esteriormente soltanto dalle aspettative di disapprovazione e di rappresaglia da parte degli individui danneggiati — e quindi convenzionalmente, e in virtù di una situazione di interessi — senza che esista un apparato di uomini, il cui agire sia espressamente disposto in vista della sua osservanza. Per la terminologia giuridica le cose possono tuttavia presentarsi spesso in maniera contraria. I mezzi della coercizione sono irrilevanti. Anche l'« ammonizione fraterna », che era di solito impiegata in parecchie sette come primo mezzo di cortese coercizione nei riguardi dei peccatori, rientra nel suo ambito — purché sia ordinata da una regola ed eseguita da un apparato di uomini. Lo stesso vale, ad esempio, per il biasimo di censura come strumento per garantire le norme « etiche » di comportamento, ed in qualche maniera anche per la coercizione psichica compiuta con i particolari mezzi della disciplina ecclesiastica. Naturalmente c'è, in modo del tutto analogo, un « diritto » garantito ierocraticamente o politicamente, oppure mediante gli statuti di una unione o mediante l'autorità domestica o mediante compagnie e accordi. Anche le regole di un « commento » valgono, per questa determinazione concettuale, come « diritto ». In questo ambito rientra evi-

dentemente il caso indicato nel § 888, sez. 2, dell'Ordinamento di Procedura civile (cioè il caso dei diritti inesequibili). Le *leges imperfectae* e le « obbligazioni naturali » sono forme del linguaggio giuridico, in cui sono indirettamente espressi limiti o condizioni dell'impiego della coercizione. Un « costume di circolazione » imposto in modo coercitivo è, in quanto tale, diritto (§§ 157, 242 del Codice Civile). — Sul concetto di « buon costume » (il che vuol dire degno di approvazione, e quindi sanzionato dal diritto) si veda lo studio di MAX RÜMELIN, nel volume *Schwäbische Heimatsgabe für Theodor Häring*, Heilbronn, 1918.

3. Non ogni ordinamento valido ha necessariamente carattere generale e astratto. Un « principio giuridico » valido e la « decisione giuridica » di un caso concreto, per esempio, non sono stati sempre così distinti tra loro, come oggi normalmente li consideriamo. Un « ordinamento » può quindi presentarsi anche come ordinamento semplicemente di un fenomeno concreto. — Per ulteriori considerazioni si veda il capitolo dedicato alla sociologia del diritto. Inizialmente, per motivi di opportunità, procederemo — salvo indicazione in contrario — in base alla moderna concezione del rapporto tra principio giuridico e decisione giuridica.

4. Gli ordinamenti garantiti « dall'esterno » possono d'altra parte essere garantiti pure « dall'interno ». La relazione tra diritto, convenzione e « etica » non costituisce un problema di competenza della sociologia. Per essa un criterio « etico » è un criterio che prescrive una particolare forma di fede razionale rispetto al valore come norma per l'agire umano che reclama il predicato di « bene etico »; e ciò nella stessa maniera in cui l'agire che pretende il predicato di « bello » si misura quindi in base a criteri estetici. Rappresentazioni di norme etiche in questo senso possono influenzare l'agire in misura assai profonda, e fare pertanto a meno di qualsiasi garanzia esterna: questo avviene di solito quando la loro infrazione non colpisce troppo interessi altrui. D'altra parte gli ordinamenti sono molto spesso garantiti religiosamente. Ma possono pure essere garantiti su base convenzionale (nell'accezione terminologica qui adottata), e cioè mediante la disapprovazione dell'infrazione ed il boicottaggio, oppure su base giuridica, mediante un provvedimento penale o di polizia o mediante conseguenze appartenenti al diritto civile. Ogni etica effettivamente « valida », in senso sociologico, è di solito ampiamente garantita dalla possibilità di disapprovazione dell'infrazione, e cioè convenzionalmente. D'altra parte, però, non tutti (o almeno non necessariamente tutti) gli ordinamenti garantiti su base convenzionale o giuridica aspirano al carattere di norme etiche — gli ordinamenti giuridici, sovente statuiti in modo puramente razionale rispetto allo scopo, nell'insieme meno ancora di quelli convenzionali. Se una rappresentazione normativa diffusa tra gli uomini sia da considerarsi, o meno, appartenente al dominio dell'« etica » (e sia quindi una « mera » convenzione o una « mera » norma giuridica), è una questione che la sociologia empirica non può decidere se non in base a quel concetto dell'agire « etico » che effettivamente valeva o vale nell'ambito di uomini in esame. Non è possibile pertanto asserire nulla di generale, in sede sociologica, a tale proposito.

§ 7. - *Fondamenti di validità dell'ordinamento legittimo: la tradizione, la fede, la statuizione.*

Ad un ordinamento può essere attribuito carattere di validità legittima, da parte degli individui che agiscono:

a) in virtù della tradizione — validità di ciò che è sempre stato;

b) in virtù di una credenza affettiva (e in particolare emotiva) — validità di un contenuto di recente rivelato, o di un contenuto esemplare;

c) in virtù di una credenza razionale rispetto al valore — validità di ciò che si mostra assolutamente valido;

d) in virtù di una statuizione positiva, alla cui legalità si crede.

Questa legalità può valere come legittima:

1) in virtù di una stipulazione da parte degli individui interessati;

2) in virtù di un'imposizione fondata su un potere legittimo di uomini su altri uomini, e su una corrispondente disposizione ad obbedire.

Un esame più approfondito rientra (ad eccezione di alcuni concetti che dobbiamo ancora definire) nell'ambito della sociologia del potere e della sociologia del diritto. Rimangono da fare qui soltanto alcune osservazioni.

1. La validità degli ordinamenti in virtù della conservazione sacrale della tradizione rappresenta la forma più universale ed originaria. Il timore di castighi magici ha rafforzato l'ostacolo psichico nei confronti di ogni mutamento di consuetudini acquisite di agire, ed i molteplici interessi che di solito sono legati nel mantenere la disposizione ad obbedire all'ordinamento in vigore hanno operato nel senso di tale conservazione. — A questo proposito si veda il cap. III.

2. Creazioni consapevoli di nuovi ordinamenti erano in origine quasi sempre dovute a oracoli di profeti, o per lo meno a proclamazioni sanzionate profeticamente, e come tali ritenute sacre — fino agli « esimnèti » greci. La disposizione ad obbedire era allora inerente alla credenza nella legittimazione dei profeti. Se non aveva luogo una nuova rivelazione di ordinamenti, in epoche dominate da un tradizionalismo rigoroso l'origine di nuovi ordinamenti — cioè di ordinamenti che fossero ritenuti « nuovi » — era possibile soltanto a condizione che questi venissero considerati come validi in verità da sempre, e non ancora riconosciuti in modo corretto, oppure come oscurati per un certo periodo ed ora riscoperti.

3. Il tipo più puro di validità razionale rispetto al valore è rappresentato dal « diritto naturale ». Per quanto sempre limitata essa sia nei confronti delle

sue pretese ideali, non si può tuttavia contestare una certa misura di influenza reale dei suoi principi logicamente dedotti sull'agire; e tale azione deve essere distinta da quella del diritto rivelato o statuito o tradizionale.

4. La forma oggi più corrente di legittimità è la credenza nella legalità — cioè la disposizione ad obbedire a statuizioni formalmente corrette, e stabilite nel modo consueto. L'antitesi tra ordinamenti in base a patti e ordinamenti imposti è perciò soltanto relativa. Infatti, dato che la validità di un ordinamento pattuito non poggia su una stipulazione unanime — come in passato sovente si richiedeva affinché ci fosse una reale legittimità — ma riposa invece, entro un ambito di uomini, sulla disposizione effettiva ad obbedire di individui che vogliono in maniera difforme dalla maggioranza (come sovente accade), allora di fatto c'è un'imposizione nei riguardi della minoranza. D'altra parte è pure frequente il caso che minoranze potenti, oppure prive di scrupoli e consapevoli dei propri fini, impongano ordinamenti che allora valgono come legittimi anche per coloro che vi si erano in origine opposti. Dove le « votazioni » sono il mezzo legale per la creazione o il mutamento di ordinamenti, è assai frequente il caso che la volontà della minoranza raggiunga la maggioranza formale, e che la maggioranza vi si adatti — che cioè l'acquisto della maggioranza sia soltanto apparente. La credenza nella legalità di ordinamenti pattuiti risale assai in là, e si ritrova talvolta anche presso i cosiddetti popoli primitivi, completata però quasi sempre dall'autorità di oracoli.

5. La disposizione ad obbedire all'imposizione di ordinamenti da parte di singoli o di più individui presuppone — quando a tale proposito non siano decisivi la semplice paura o motivi razionali rispetto allo scopo, ma sussistano invece rappresentazioni di legalità — la credenza in un potere legittimo, in qualsiasi senso, di colui o di coloro che li impongono; e di ciò sarà necessario trattare separatamente (si vedano i §§ 13 e 16, nonché il cap. III).

6. Secondo la regola, la disposizione ad obbedire è condizionata, negli ordinamenti, non solo da situazioni di interessi di carattere assai diverso, ma da una mescolanza di legami tradizionali e di rappresentazioni di legalità, purché non si tratti di statuizioni del tutto nuove. In numerosi casi gli individui disposti ad obbedire non sono naturalmente consapevoli del fatto che agiscono in base al costume, alla convenzione o al diritto. La sociologia deve allora determinare il modo tipico di tale validità.

§ 8. - *Il concetto di lotta.*

Una relazione sociale deve essere definita *lotta* quando l'agire è orientato in base al proposito di affermare il proprio volere contro la resistenza di un altro o di altri individui. Debbono venir chiamati mezzi di lotta « pacifici » quelli che non consistono nell'esercizio attuale della violenza fisica. La lotta « pacifica » deve essere

definita «concorrenza» quando essa viene condotta come ricerca, formalmente pacifica, di un proprio potere di disporre di possibilità a cui anche altri individui aspirano. Una concorrenza deve venir chiamata «concorrenza regolata» quando essa si orienta, nei fini e nei mezzi, in base a un ordinamento. La lotta (latente) per l'esistenza di individui o di tipi umani, che ha luogo reciprocamente senza un proposito di lotta dotato di senso, per assicurare le proprie possibilità di vita o di sopravvivenza, costituisce il fenomeno della «selezione» — «selezione sociale» quando si tratti di possibilità di individui viventi nella vita, e «selezione biologica» quando si tratti di possibilità di sopravvivenza di un patrimonio ereditario.

1. Dalla lotta sanguinosa, che mira ad annientare la vita dell'avversario e che rifiuta ogni legame di regole di lotta, fino alla lotta cavalleresca regolata convenzionalmente (si rammenti il grido dell'araldo prima della battaglia di Fontenoy: *Messieurs les Anglais, tirez les premiers*) e al gioco agonistico conforme a certe regole (lo sport), dalla «concorrenza» priva di regole, quale quella che si manifesta nel tentativo di conquistare il favore di una donna, e dalla concorrenza per lo sfruttamento — dipendente dall'ordinamento del mercato — di certe possibilità di scambio, fino alle forme di «concorrenza» regolate artificialmente o alla «lotta elettorale», vi è una serie ininterrotta di passaggi. L'isolamento concettuale della lotta [non] violenta si giustifica con il carattere specifico dei mezzi ad essa normali, e per i particolari aspetti, a questo legati, delle conseguenze sociologiche del suo presentarsi (si veda il cap. II e i successivi).

2. Ogni forma di lotta e di concorrenza, che abbia luogo tipicamente e in massa, conduce a lungo andare — nonostante la diversità dei casi e dei destini che intervengono a decidere — al risultato di una «selezione» di coloro che, in misura maggiore, posseggono le qualità personali rilevanti per ottenere la vittoria nel corso della lotta. Sulla natura di tali qualità — se debba contare di più la forza fisica o l'astuzia priva di scrupoli, l'intensità delle capacità spirituali oppure la forza dei polmoni e la tecnica dei demagoghi, la devozione nei riguardi dei superiori o nei riguardi delle masse da corteggiare, la capacità di prestazioni originali o la capacità di adattamento sociale, le qualità straordinarie o quelle che non vanno oltre il livello medio delle masse — decidono le condizioni di lotta e di concorrenza; e a queste condizioni appartengono, insieme ad altre qualità individuali e di massa, anche quegli **ordinamenti** in base a cui nella lotta si orienta l'atteggiamento, sia tradizionalmente sia in modo razionale rispetto al valore o rispetto allo scopo. **Ognuna** di esse influenza le possibilità di selezione sociale: non ogni selezione sociale rappresenta però una «lotta» nel nostro senso. «Selezione sociale» vuole piuttosto dire, in primo luogo, che determinati tipi di comportamento e quindi, eventualmente, di qualità personali, sono preferiti nella possibilità di ottenere una certa **relazione** sociale — quale ad esempio quella di «amante», di «marito», di «deputato», di «funzionario», di «architetto», di «direttore generale», di «imprenditore ricco di successi»,

e così via. Essa, considerata di per sé, non implica però che la possibilità di questa preferenza sociale venga realizzata mediante la «lotta», e che serva ad accrescere, o meno, anche la **capacità di sopravvivenza biologica** del proprio tipo.

Noi intendiamo parlare di «lotta» soltanto dove realmente ha luogo una **concorrenza**. La lotta risulta di fatto inevitabile, in base all'esperienza che è stata finora compiuta, soltanto nel senso di «selezione»; e lo è in linea di principio soltanto nel senso di **selezione biologica**. La selezione è «eterna» poiché non si può escogitare nessun mezzo per eliminarla completamente. Un ordinamento pacifistico della più rigorosa osservanza può regolare soltanto i mezzi, gli oggetti e la direzione della lotta, eliminando alcuni di essi. Ciò vuol dire che altri mezzi di lotta conducono alla vittoria nella concorrenza (aperta) oppure — quando si pensi di poter mettere da parte pure questa (ciò che è possibile soltanto dal punto di vista di una teoria utopistica) — sempre nella selezione (latente) per conseguire possibilità di vita e di sopravvivenza, favorendo coloro che ne dispongono, sia come prodotto ereditario sia come prodotto dell'educazione. La selezione sociale forma empiricamente, e la selezione biologica costituisce in linea di principio il limite della possibile eliminazione della lotta.

3. La «lotta» e la «selezione» delle **relazioni sociali** deve naturalmente essere tenuta distinta dalla lotta degli individui per le possibilità di vita e di sopravvivenza. Questi concetti possono venir qui impiegati soltanto in un senso traslato. Infatti le «relazioni» esistono esclusivamente in forma di **agire umano** con un determinato contenuto di senso. Ed una «selezione» o una «lotta» tra di esse significa quindi che, nel corso del tempo, una determinata specie di agire viene **soppiantata** da un'altra, sia dei medesimi che di altri uomini. Ciò è possibile nel modo più diverso. Ed infatti l'agire umano può, in primo luogo, essere diretto **consapevolmente** allo scopo di disturbare determinate relazioni sociali di carattere concreto, ordinate in modo generale, e cioè l'agire che si svolge in conformità al loro contenuto di senso, oppure allo scopo di impedirne il sorgere e il permanere — ad esempio a ostacolare uno «stato» mediante la guerra o la rivoluzione, o una «congiura» mediante una sanguinosa repressione, o il «concubinaggio» mediante misure poliziesche, o le relazioni commerciali di «usura» mediante il rifiuto di protezione giuridica e mediante la loro punizione; e può ancora essere diretto ad appoggiare, con una **consapevole influenza**, la sussistenza di una categoria di relazioni a svantaggio di un'altra. Fini di tal genere se li possono porre sia gli individui da soli sia individui uniti tra loro. Ma può d'altra parte essere anche una **conseguente concomitante** non voluta del corso dell'agire umano, e delle conseguenze di ogni specie che lo determinano, il fatto che determinate relazioni concrete, o configurate in un certo modo (e quindi sempre l'agire relativo), abbiano una possibilità decrescente di continuare a sussistere o di sorgere. Tutte le condizioni naturali e culturali di ogni specie operano in qualche modo, in caso di mutamento, per spostare tali **chances** dei più diversi tipi di relazioni sociali. Anche in questi casi non è vietato ad alcuno parlare di una «selezione» delle relazioni sociali — per esempio delle strutture statali — in cui vinca «il più forte» (nel senso del «più adattato»). Occorre soltanto

tener fermo che questa cosiddetta « selezione » non ha nulla a che fare con la selezione dei tipi umani né in senso sociale né in senso biologico, e che in ogni caso specifico si deve indagare il fondamento che ha prodotto lo spostarsi delle *chances* a profitto dell'una o dell'altra forma di agire sociale e di relazioni sociali, o che ha fatto saltare per aria una relazione sociale oppure permesso la sua persistenza nei confronti di altre, tenendo presente che i motivi sono a questo proposito così numerosi da far risultare inadatta una formulazione unitaria. C'è perciò sempre il pericolo di recare valutazioni incontrollate nella ricerca empirica, e soprattutto di fare l'apologia di ciò che ha avuto successo nel caso singolo per condizioni spesso soltanto individuali, e quindi — in questo senso del termine — « accidentali ». Gli ultimi anni hanno recato, e continuano a recare, anche troppi esempi di tal genere. Infatti il processo di eliminazione, sovente condizionato da motivi puramente concreti, di una relazione sociale (concreta oppure specificata qualitativamente) non dimostra di per sé ancora nulla contro la sua capacità di « adattamento » in generale.

§ 9. - Comunità e associazione.

Una relazione sociale deve essere definita « comunità » se, e nella misura in cui la disposizione dell'agire sociale poggia — nel caso singolo o in media o nel tipo puro — su una comune appartenenza soggettivamente sentita (affettiva o tradizionale) degli individui che ad essa partecipano.

Una relazione sociale deve essere definita « associazione » se, e nella misura in cui la disposizione dell'agire sociale poggia su una identità di interessi, oppure su un legame di interessi motivato razionalmente (rispetto al valore o rispetto allo scopo). In particolare (ma non esclusivamente) l'associazione può riposare, in modo tipico, su una stipulazione razionale mediante un impegno reciproco. Allora l'agire associativo è orientato, nel caso della sua razionalità:

a) razionalmente rispetto al valore — in base alla credenza nella propria obbligatorietà:

b) razionalmente rispetto allo scopo — in base all'aspettativa della lealtà dell'altra parte.

1. La terminologia si richiama alla distinzione proposta da F. TÖNNIES nella sua fondamentale opera *Gemeinschaft und Gesellschaft*. Tönnies ha però dato a questa distinzione, per i suoi scopi particolari, un contenuto essenzialmente più specifico di quello che sarebbe qui utile in rapporto ai nostri fini. I tipi più puri di associazione sono i seguenti:

a) lo scambio rigorosamente razionale rispetto allo scopo, e liberamente pattuito, in una situazione di mercato — che costituisce un compro-

messo attuale tra individui che hanno interessi contrapposti ma complementari;

b) la pura unione di scopo, liberamente pattuita — che costituisce la stipulazione di un agire continuativo diretto, nella sua intenzione e nei mezzi, soltanto a perseguire gli interessi oggettivi (economici o di altra specie) dei propri membri;

c) l'unione di intenzioni, fondata su motivi razionali rispetto al valore — rappresentata dalla setta razionale, in quanto essa prescinde dalla cura di interessi emotivi e affettivi, e si propone di servire soltanto la « causa » (il che, certamente, in tutta la sua purezza avviene soltanto in casi particolari).

2. Una comunità può riposare su ogni specie di fondamento affettivo o emotivo, o anche tradizionale — per esempio una confraternita ispirata, una relazione erotica, un rapporto di reverenza, una comunità « nazionale », una truppa tenuta insieme da legami di cameratismo. A questo tipo appartiene, assai comodamente, la comunità familiare. La grande maggioranza delle relazioni sociali ha però in parte il carattere di una comunità, ed in parte il carattere di un'associazione. Una relazione sociale, per quanto sia razionale rispetto allo scopo, e freddamente creata per attuare un certo fine (ad esempio la clientela), può far nascere valori di sentimento che procedono oltre lo scopo arbitrariamente posto. In tale senso inclina, seppure in grado assai diverso, qualsiasi associazione che vada al di là dell'agire attuale di una unione di scopo, che instauri quindi relazioni sociali di lunga durata tra le medesime persone, e che non sia fin dal principio limitata a particolari prestazioni oggettive: di questo genere sono, ad esempio, l'associazione nello stesso reparto dell'esercito, nella stessa classe scolastica, nello stesso ufficio, nella stessa officina. In modo analogo una relazione sociale, il cui senso normale sia quello di una comunità, può viceversa essere orientata, da tutti o da alcuni dei partecipanti, in maniera totalmente o parzialmente razionale rispetto allo scopo. Per esempio è molto diversa la misura in cui un gruppo familiare è, dai partecipanti, sentito come « comunità » oppure utilizzato come « associazione ». Il concetto di « comunità » è stato qui definito di proposito in termini ancora generali, in maniera che esso comprenda fenomeni assai eterogenei.

3. Normalmente una comunità costituisce, secondo il suo senso intenzionato, la più radicale antitesi nei confronti della « lotta ». Ciò non deve impedirci di riconoscere, senza illusioni, che anche nelle comunità di carattere intimo è del tutto normale ogni effettiva oppressione nei confronti degli individui psicologicamente più deboli, e che la « selezione » dei tipi ha luogo entro le comunità, conducendo a una differenziazione delle possibilità di vita e di sopravvivenza da esse prodotte, al pari che in qualsiasi altro luogo. D'altra parte le associazioni sono assai spesso semplicemente il risultato di compromessi tra interessi in conflitto, in quanto eliminano (o cercano di eliminare) solamente una parte degli oggetti e dei mezzi di lotta, ma per il resto lasciano sussistere l'antitesi stessa degli interessi e la concorrenza per procurarsi le relative possibilità. « Lotta » e comunità sono concetti di valore relativo; e la lotta si configura appunto in modi molto

diversi, cioè a seconda dei mezzi (violenti o « pacifici ») e della mancanza di scrupolo con cui vengono impiegati. Ed ogni ordinamento dell'agire sociale, in qualsiasi maniera si presenti, lascia in qualche modo sussistere — come si è detto — la selezione di fatto nella competizione dei diversi tipi umani per le possibilità di vita.

4. In nessuna maniera qualsiasi comunanza di qualità, di situazione o di atteggiamento costituisce una comunità. Per esempio la comunanza dell'eredità biologica, che viene considerata come caratteristica di una « razza », non implica di per sé, naturalmente, ancora nessun rapporto di comunità tra gli individui che sono in tal modo contrassegnati. Mediante una limitazione del *commercium* e del *connubium* da parte dell'ambiente circostante, tali individui possono entrare in una situazione omogenea — di isolamento nei confronti di questo ambiente. Ma anche se essi reagiscono in maniera omogenea di fronte a tale situazione, ciò non costituisce ancora una comunità; e neppure il semplice « sentimento » di uno stato comune, e delle sue conseguenze, è sufficiente a produrla. Solamente quando essi orientano in direzione reciproca il proprio atteggiamento sulla base di questo sentimento, sorge una relazione sociale tra di loro, e non solo di ognuno con l'ambiente circostante; e solamente in quanto tale relazione viene a documentare una comune appartenenza da essi sentita, sorge una « comunità ». Presso gli Ebrei, ad esempio — se si fa eccezione per gli ambienti di indirizzo sionistico e per l'agire di alcune altre associazioni in vista di interessi giudaici — ciò avviene soltanto in misura relativamente assai ristretta, ed anzi è sovente da essi addirittura respinto. La comunanza della lingua, creata da una tradizione omogenea da parte della famiglia e del mondo circostante, rende quanto mai più facile la comprensione reciproca, e quindi la fondazione di qualsiasi relazione sociale. Però essa, di per sé, non costituisce ancora una comunità, ma rappresenta soltanto un'agevolazione del contatto tra i gruppi in questione, e quindi del sorgere di associazioni. Il che avviene tra gli individui non in quanto parlano la medesima lingua, ma in quanto hanno interessi di altro genere: l'orientamento in base alle regole della lingua parlata in comune è perciò esclusivamente, in primo luogo, un mezzo di intelligenza, non già un contenuto di senso di relazioni sociali. Soltanto il sorgere di antitesi consapevoli nei confronti di altre persone può, per gli individui che partecipano ad una comunanza linguistica, dar luogo a una situazione omogenea, al sentimento di comunità e quindi ad associazioni il cui fondamento consapevole di esistenza sia costituito dalla lingua comune. — La partecipazione ad un « mercato » (per questo concetto cfr. il cap. II) si presenta in termini ancora diversi. Essa dà origine ad una associazione tra gli individui che compiono lo scambio, e ad una relazione sociale (in primo luogo di « concorrenza ») tra coloro che fanno assegnamento sullo scambio, e che debbono perciò orientare reciprocamente il loro atteggiamento. Ma un'associazione al di là di questi limiti sorge soltanto nella misura in cui alcuni individui effettuano tra loro stipulazioni allo scopo di condurre con successo una lotta di prezzi, o nella misura in cui tutti effettuano una stipulazione per regolare e assicurare il commercio. Il mercato, e l'economia di scambio fondata su di questo, rappresenta del resto il tipo più importante di influenza reciproca dell'agire mediante una semplice situazione di interessi, come è caratteristico nell'economia moderna.

§ 10. - *Relazioni aperte e relazioni chiuse.*

Una relazione sociale (sia che si tratti di comunità oppure di associazione) deve essere detta « aperta » nei riguardi dell'esterno se, e nella misura in cui la partecipazione all'agire sociale reciproco, orientato in base al suo contenuto di senso, di cui essa costituisce il fondamento, non viene impedita — secondo gli ordinamenti che per essa valgono — a nessun individuo che sia effettivamente in grado di farlo, e disposto a ciò. Invece deve essere detta « chiusa » nei riguardi dell'esterno nella misura e nel grado in cui il suo contenuto di senso o gli ordinamenti che per essa valgono escludono una partecipazione del genere, o la limitano, o la subordinano a certe condizioni. Sia l'apertura che la chiusura possono essere condizionate tradizionalmente o affettivamente o razionalmente rispetto al valore o razionalmente rispetto allo scopo. In particolare, la chiusura razionale ha luogo allorché una relazione sociale può offrire ai partecipanti delle possibilità di soddisfare interessi interni o esterni, sia in base allo scopo che al risultato, sia mediante un agire solidale che mediante un'identità di interessi. Quando gli individui che partecipano a una relazione si attendono dalla sua diffusione un miglioramento nella misura, nella specie, nella sicurezza o nel valore delle proprie possibilità, essi sono interessati alla sua apertura; quando si attendono un miglioramento del genere dalla sua monopolizzazione, essi sono interessati alla chiusura verso l'esterno.

Una relazione sociale chiusa può garantire ai suoi partecipanti, in forma di possesso esclusivo:

- a) possibilità liberamente acquisite;
- b) possibilità regolate o razionate per misura e per specie;
- c) possibilità appropriate in maniera durevole da parte di certi individui o di certi gruppi, e relativamente o completamente inalienabili (chiusura verso l'interno) — le quali debbono essere dette « diritti ».

L'appropriazione può, a seconda dell'ordinamento, avvenire nei modi seguenti:

- 1) a profitto dei partecipanti a determinate comunità e associazioni — per esempio a comunità domestiche;
- 2) a profitto di certi individui — ed in questo caso o su base puramente personale, oppure in maniera che, in caso di morte, le possibilità in questione passino in mano di una o più persone congiunte da una relazione sociale o per nascita (cioè per vincoli di parentela) con l'individuo che ne aveva fino allora fruito, oppure in

mano di un altro o di altri da lui designati (appropriazione ereditaria);

3) mediante la cessione più o meno libera, compiuta in virtù di una stipulazione, a determinati individui oppure a qualsiasi persona (appropriazione alienabile).

L'individuo partecipante ad una relazione chiusa deve essere chiamato *consociato*, oppure — nel caso che la partecipazione sia regolata — *consociato giuridico*. Le possibilità appropriate da parte di individui in virtù di un trapasso ereditario, oppure da parte di comunità o associazioni ereditarie, costituiscono la *proprietà* (degli individui o delle comunità e delle associazioni in questione); se si tratta di possibilità alienabili, costituiscono una *proprietà libera*.

La « faticosa », e apparentemente inutile, definizione di questi fenomeni è un esempio del fatto che proprio ciò che risulta « evidente » (poiché acquisito intuitivamente) è di solito « pensato » in misura minore.

1. a) Chiuse su base tradizionale sono, di solito, le comunità in cui l'appartenenza si fonda su relazioni familiari.

b) Chiuse su base affettiva sono, di solito, le relazioni personali fondate sul sentimento — per esempio le relazioni erotiche e, spesso, quelle di reverenza.

c) Chiuse (relativamente) su base razionale rispetto al valore sono, di solito, le comunità di fede vere e proprie.

d) Chiuse su base razionale rispetto allo scopo sono tipicamente i gruppi economici a carattere monopolistico o plutocratico.

Prendiamo a caso alcuni esempi.

L'apertura o la chiusura di un'associazione linguistica attuale dipende dal contenuto di senso (la conversazione in antitesi ad una comunicazione intima oppure commerciale). — La relazione di mercato è di solito, per lo meno sovente, aperta. — In numerose comunità e associazioni abbiamo potuto osservare un *mutamento* tra propagazione e chiusura. Così ad esempio è avvenuto nel caso delle corporazioni, nelle città democratiche sia antiche che medievali, i cui membri hanno per un certo periodo mirato al maggiore accrescimento possibile, nell'interesse di assicurare le proprie possibilità con la potenza, e in altri tempi hanno cercato invece di realizzare una limitazione del loro ambito, nell'interesse del valore del proprio monopolio. Lo stesso è accaduto non di rado nelle comunità monastiche e nelle sette, le quali sono passate dalla propaganda religiosa alla chiusura, nell'interesse della conservazione di un alto livello etico, o anche per motivi materiali. La diffusione del mercato nell'interesse di una vendita accresciuta e la sua limitazione monopolistica stanno tra loro in un rapporto simile. La propaganda linguistica si trova oggi come conseguenza normale degli interessi degli editori e degli scrittori, in antitesi a linguaggi in precedenza non di rado chiusi in base al ceto e a linguaggi segreti.

2. La misura e i mezzi di regolamentazione e di chiusura verso l'esterno possono essere assai diversi, di modo che il trapasso da una relazione aperta a una relazione regolata o chiusa risulta fluido. Tra questi estremi si trovano le pratiche di ammissione o il noviziato o l'acquisto di un diritto di associazione messo in vendita a certe condizioni, il ballottaggio per ogni ammissione, l'appartenenza o l'ammissione per diritto di nascita (per ereditarietà) o in forza di una partecipazione, libera a chiunque, a determinate operazioni oppure — nel caso di chiusura e di appropriazione verso l'interno — in forza dell'acquisto di un diritto appropriato, nonché le più differenti gradazioni delle condizioni di partecipazione. « Regolamentazione » e « chiusura » verso l'esterno sono quindi concetti relativi. Tra un *club* aristocratico, una rappresentazione teatrale a cui si accede pagando il biglietto, una riunione di partito a cui si accede mediante iscrizione, un servizio divino con ingresso libero, il servizio divino di una setta e i misteri di un'associazione segreta vi sono tutti i trapassi immaginabili.

3. La chiusura verso l'interno — cioè tra i partecipanti stessi, e nel loro rapporto reciproco — può assumere parimenti la forma più diversa. Per esempio, una casta chiusa verso l'esterno, una corporazione, o anche una comunità di borsa può consentire ai propri membri la libera concorrenza reciproca per conseguire tutte le possibilità da essa monopolizzate, oppure vincolare rigorosamente ogni suo membro a determinate possibilità appropriate per la durata della vita o anche ereditarie (come avviene specialmente in India) e alienabili, come clientele e oggetti di commercio. Una compagnia economica chiusa verso l'esterno può accordare e garantire ad ogni socio una libera utilizzazione oppure un contingente rigorosamente vincolato alle necessità individuali; un gruppo territoriale chiuso verso l'esterno può accordare e garantire il libero sfruttamento del suolo oppure parti di terreno ben precise, appropriate in maniera permanente — e tutto ciò passando per tutta una serie di gradi intermedi. Storicamente, ad esempio, la chiusura verso l'interno delle possibilità di ottenere possessi feudali, benefici e cariche, nonché la loro appropriazione da parte di coloro che li conseguivano, ha assunto le forme più differenti. Così pure l'acquisizione e il mantenimento dei posti di lavoro possono progredire dal *closed shop* fino al diritto di un posto individuale, partendo dalla proibizione del licenziamento senza il consenso dei rappresentanti della maestranza; ed il primo passo in questa direzione potrebbe essere (anche se non deve essere necessariamente) lo sviluppo di « consigli aziendali ». Tutti gli aspetti particolari rientrano nell'ambito dell'analisi specifica. Il massimo di appropriazione durevole ha luogo nel caso di quelle possibilità che vengono garantite all'individuo (o a determinati gruppi di individui, per esempio a comunità domestiche, gruppi parentali, famiglie) in base alle condizioni seguenti:

1) che in caso di morte il passaggio in altre mani sia regolato e garantito dagli ordinamenti;

2) che i detentori di queste possibilità siano in grado di trasferirle liberamente a qualsiasi altra persona, la quale perciò diventa partecipe della relazione sociale.

Questa relazione risulta quindi, nel caso di una completa appropriazione verso l'interno, pure (relativamente) aperta verso l'e-

sterno; e ciò in quanto essa non subordina l'acquisto del diritto di associazione al consenso degli altri soci giuridicamente qualificati.

4. Il motivo della chiusura può essere diverso:

a) il mantenimento di un alto livello di qualità e perciò (eventualmente) del prestigio e delle possibilità ad esso inerenti di onore e di guadagno — come avviene nei gruppi di asceti, di monaci e particolarmente (ad esempio anche in India) monaci mendicanti, di membri di una setta (i Puritani!), di funzionari ministeriali e d'altro genere, di cittadini con diritti politici (per esempio nell'antichità), oppure nelle unioni operaie;

b) la restrizione delle possibilità in rapporto al bisogno (di consumo) — cioè del « margine di sostentamento » — come avviene nel monopolio di consumazione (il cui archetipo è rappresentato dalla comunità di mercato);

c) la restrizione delle possibilità di guadagno — cioè dell'« ambito di acquisizione » — come avviene nel monopolio di guadagno (il cui archetipo è rappresentato dalle corporazioni o dalle antiche compagnie di pesca, e così via).

Di solito il primo motivo si trova combinato con il secondo o con il terzo.

§ 11. - *L'imputazione dell'agire: le relazioni di rappresentanza.*

Una relazione sociale, nel caso di un ordinamento tradizionale o di un ordinamento statuito, può configurarsi nei modi seguenti:

a) in modo che determinate forme di agire di ogni individuo partecipante alla relazione siano imputate a tutti i partecipanti (« consociati solidali »);

b) in modo che l'agire di determinati partecipanti (« rappresentanti ») sia imputato agli altri membri (« rappresentati »), e che quindi sia le possibilità sia le conseguenze di tale agire risultino a loro profitto o ricadano a loro svantaggio. Il potere rappresentativo (o rappresentanza) può essere, a seconda degli ordinamenti in vigore:

1) appropriato in tutti i modi e gradi (rappresentanza per virtù propria);

2) attribuito in permanenza, o per un certo periodo di tempo, secondo determinate caratteristiche;

3) conferito per un certo periodo di tempo, o in permanenza, mediante determinati atti dei partecipanti o di altre persone (rappresentanza statuita).

Per quanto riguarda le condizioni in cui determinate relazioni sociali (sia comunità sia associazioni) vengono considerate relazioni di solidarietà o di rappresentanza, in linea generale si può dire sol-

tanto che è decisivo soprattutto il grado in cui lo scopo del loro agire è costituito dalla lotta violenta oppure dallo scambio pacifico, ma che, per il resto, hanno avuto sempre ed hanno importanza determinante innumerevoli circostanze particolari, che soltanto l'analisi specifica può stabilire. Tale conseguenza si presenta di solito, naturalmente, nel caso di relazioni che perseguono beni puramente ideali con mezzi pacifici. Di solito, anche se non sempre, il fenomeno della solidarietà o della rappresentanza procede parallelamente al grado di chiusura.

1. a) L'« imputazione » può praticamente significare una solidarietà passiva ed attiva: tutti i membri sono responsabili dell'agire di uno dei partecipanti così come lo è questi, e d'altra parte tutti, mediante il suo agire, sono al pari di lui legittimati a utilizzare le possibilità che vengono in tal modo assicurate. La responsabilità può sussistere nei confronti di spiriti o di divinità, e quindi essere orientata religiosamente; oppure può sussistere in forma reciproca tra determinati uomini, e in questo caso è orientata convenzionalmente per, e nei riguardi dei soci giuridici (come avviene in una vendetta familiare eseguita dai membri di un gruppo parentale, o diretta contro di essi, e nelle rappresaglie verso cittadini e connazionali), o giuridicamente (come avviene nella punizione di parenti, di membri di una comunità domestica, di membri di un comune, oppure nel caso della responsabilità personale degli individui che fanno parte della stessa comunità domestica e dei soci della stessa compagnia commerciale per i debiti di ognuno). Anche la solidarietà nei confronti delle divinità ha storicamente avuto conseguenze assai rilevanti — come nel caso delle antiche comunità israelitiche, cristiane e puritane.

b) D'altra parte l'imputazione può (per lo meno) significare che, secondo un ordinamento tradizionale o un ordinamento statuito, gli individui partecipanti ad una relazione chiusa ritengono legale, per il proprio atteggiamento, di disporre di possibilità di qualsiasi specie (e in particolare di carattere economico) procurate da un rappresentante: in ciò consiste la « validità » delle disposizioni che il « comitato esecutivo » di un'« unione » e il rappresentante di un gruppo politico o economico possono prendere in merito a beni oggettivi, i quali debbono essere assunti, secondo l'ordinamento, come « scopi del gruppo ».

2. Il fenomeno della « solidarietà » si può ritrovare, in forme tipiche:

a) in comunità tradizionali fondate sulla nascita o sulla vita in comune (questo tipo è rappresentato dalla comunità domestica e dal gruppo parentale);

b) in relazioni chiuse che fanno valere le possibilità monopolizzate ricorrendo alla propria forza (questo tipo è rappresentato dai gruppi politici soprattutto dei tempi passati, ma in un ambito più vasto — e specialmente in guerra — anche del presente);

c) in associazioni rivolte in vista di un guadagno, con una direzione personalmente condotta dai partecipanti (questo tipo è rappresentato dalla società commerciale aperta);

d) in associazioni di lavoratori rispondenti a certe condizioni (questo tipo è rappresentato dalla corporazione artigiana).

Il fenomeno della « rappresentanza » sussiste in forma tipica nelle unioni di scopo e nei gruppi fondati su statuizioni, soprattutto quando è raccolto e amministrato un « potere di scopo » (di ciò si parlerà oltre, nella sociologia del diritto).

3. Un potere di rappresentanza è attribuito in base a « caratteristiche », quando, per esempio, esso è dato in base all'età oppure a elementi simili.

4. Gli aspetti particolari di queste determinazioni possono venir presentati non in termini generali, ma soltanto nel corso dell'analisi sociologica specifica. Il più antico e importante fenomeno è, in questo campo, la *rapresaglia*, intesa sia come vendetta sia come strumento di garanzia.

§ 12. - Il concetto di gruppo sociale e le sue forme.

Una relazione sociale limitata o chiusa verso l'esterno mediante regole deve essere chiamata *gruppo sociale* quando l'osservanza del suo ordinamento è garantita dall'atteggiamento di determinati uomini, propriamente disposti a realizzarlo — cioè di un *capo* e, eventualmente, di un *apparato amministrativo*, che in dati casi ha normalmente anche potere di rappresentanza. Il mutamento della posizione direttiva oppure di una partecipazione all'agire dell'apparato amministrativo costituisce la base dei « *poteri di governo* », i quali possono essere:

a) appropriati;

b) attribuiti in permanenza o per un certo periodo, o per casi particolari, a determinate persone, oppure a persone da scegliersi secondo determinate caratteristiche o in determinate forme, in base agli ordinamenti vigenti del gruppo.

Per « *agire del gruppo* » si deve intendere:

a) l'agire legittimo dello stesso apparato amministrativo, mirante a realizzare l'ordinamento in virtù del potere di governo oppure della funzione rappresentativa;

b) l'agire dei membri del gruppo, da esso *diretto* mediante disposizioni.

1. Che si tratti di comunità oppure di associazione, non deve essere considerato come motivo di distinzione per questo concetto. Deve qui essere sufficiente la presenza di un « *capo* » — capo di famiglia, comitato esecutivo di un'unione, direttore di un'impresa, principe, presidente della repubblica, capo della chiesa — il cui agire sia disposto a realizzare l'ordinamento del

gruppo, poiché questo specifico modo di agire, non soltanto orientato in vista dell'ordinamento ma diretto alla sua imposizione *coercitiva*, aggiunge dal punto di vista sociologico, al fenomeno della « *relazione sociale* » chiusa, una nuova caratteristica di importanza pratica. Infatti non ogni comunità o associazione costituisce un « *gruppo sociale* » — ad esempio non lo costituisce né una relazione erotica né un gruppo parentale privo di capo.

2. L'« *esistenza* » del gruppo sociale è interamente legata alla « *presenza* » di un capo, ed eventualmente di un apparato amministrativo, e cioè — in termini più precisi — alla sussistenza della *possibilità* che abbia luogo un *agire* di date persone impegnato, in base al proprio senso, a realizzare gli ordinamenti del gruppo sociale, e che quindi vi siano persone « *disposte* » ad operare in certi casi in tale direzione. Dal punto di vista concettuale è indifferente la base su cui tale disposizione riposa — su una dedizione tradizionale o affettiva o razionale rispetto al valore (dovere feudale, dovere di ufficio, dovere di servizio), oppure su *interessi* razionali rispetto allo scopo (interessi di stipendio, e così via). Il gruppo sociale, considerato sociologicamente, non « *sussiste* » quindi — secondo la nostra terminologia — in un senso diverso da quello di tale possibilità di sviluppo di un *agire* orientato in questa maniera. Se manca la possibilità di questo *agire* di un certo *apparato* di persone (o di una certa persona singola), sussiste soltanto, in conformità alla nostra terminologia, una « *relazione sociale* », non già un « *gruppo sociale* ». Ma, fin quando sussiste la possibilità di tale *agire*, « *sussiste* » pure il gruppo sociale, dal punto di vista sociologico — e ciò nonostante il mutamento delle *persone* che orientano il loro *agire* in vista dell'ordinamento in questione. — La definizione formulata ha appunto lo scopo di tener conto di questo fenomeno.

3. a) Al di fuori dell'agire dell'apparato amministrativo, o sotto la sua direzione, può presentarsi in forma tipica anche uno specifico *agire* di altri membri del gruppo, orientato in base al suo ordinamento, il cui senso sia costituito dalla garanzia della realizzazione dell'ordinamento stesso — per esempio contributi o prestazioni personali in funzione di servizio pubblico, servizio di partecipazione alla giuria, servizio militare, e via dicendo.

b) L'ordinamento in vigore può contenere anche norme in base alle quali deve orientarsi in *altre* cose l'agire dei membri del gruppo sociale: per esempio, nello stato, l'« *economia privata* » che serve non all'imposizione coercitiva della validità dell'ordinamento del gruppo, ma a interessi particolari, deve orientarsi in base al diritto « *privato* ».

Nel primo caso si può parlare di un « *agire riferito al gruppo* », e nel secondo caso di un *agire regolato* dal gruppo. Solamente l'agire dello stesso apparato amministrativo, e oltre ad esso ogni *agire* riferito al gruppo, da esso *diretto* in maniera sistematica, deve essere chiamato « *agire del gruppo* ». Per esempio, « *agire del gruppo* » sarebbe per tutti i suoi membri una guerra che uno stato « *conduce* », o una « *richiesta* » che il comitato esecutivo di un'unione delibera, o un « *contratto* » che il capo stipula, imponendone o imputandone la « *validità* » ai membri del gruppo (cfr. § 11),

ed infine il corso di ogni « organizzazione giudiziaria » e di ogni « amministrazione » (si veda anche il § 14).

Un gruppo sociale può essere:

- a) autonomo o eteronomo;
- b) autocefalo o eterocefalo.

L'autonomia vuol dire che l'ordinamento del gruppo non viene statuito — come nel caso dell'eteronomia — da individui estranei, ma dai membri del gruppo in virtù di questa loro qualità (prescindendo dalle altre conseguenze). L'autocefalia indica che il capo e l'apparato amministrativo sono stabiliti in conformità agli ordinamenti propri del gruppo, non già — come nel caso dell'eterocefalia — da individui estranei (quale che sia il modo, poi, in cui essi vengono stabiliti).

Un esempio di eterocefalia è rappresentato dalla nomina dei governatori delle province canadesi (da parte del governo centrale del Canada). Anche un gruppo sociale eterocefalo può essere autonomo, e un gruppo autocefalo può essere eteronomo. Un gruppo sociale può anche essere, sotto entrambi i rispetti, in parte l'una e in parte l'altra cosa. Gli stati federali tedeschi, autocefali, sono eteronomi nell'ambito della competenza imperiale nonostante la loro autocefalia, ma autonomi nella competenza propria (ad esempio in questioni ecclesiastiche e scolastiche). L'Alsazia-Lorena era in certa misura autonoma entro la Germania [prima del 1918], e tuttavia eterocefala (poiché l'imperatore nominava il governatore). Tutti questi elementi possono presentarsi anche parzialmente. Un gruppo completamente eteronomo ed eterocefalo (come ad esempio un « reggimento » entro un esercito) deve di regola essere designato come « parte » di un gruppo che lo comprende. Se questo sia il caso, è questione che riguarda la misura di fatto in cui, nel caso specifico, l'orientamento dell'agire appare autonomo — e che dipende da una semplice opportunità terminologica.

§ 13. - *Gli ordinamenti di un gruppo sociale.*

Gli ordinamenti statuiti di un'associazione possono sorgere:

- a) mediante una libera stipulazione;
- b) mediante un'imposizione e una corrispondente disposizione ad obbedire.

Un'autorità di governo in un gruppo sociale può pretendere la forza legittima per l'imposizione di nuovi ordinamenti. Per costituzione di un gruppo si deve intendere la possibilità effettiva di disposizione a obbedire — possibilità diversa per misura, specie e presupposti — nei confronti della forza di imposizione della

autorità di governo sussistente. Ai presupposti in questione possono appartenere in particolare, secondo l'ordinamento in vigore, la condiscendenza o il consenso di determinati gruppi o di determinate frazioni di membri del gruppo, prescindendo naturalmente dalle altre più diverse condizioni.

Gli ordinamenti di un gruppo sociale possono venir imposti, oltre che ai suoi membri, anche ad altri individui estranei presso i quali siano presenti determinati *f e n o m e n i*. In particolare un fenomeno del genere può sussistere in una relazione di carattere territoriale (per motivi di residenza o di nascita, o per il compimento di certe azioni entro un dato ambito), e dà luogo ad una « validità territoriale ». Un gruppo sociale, i cui ordinamenti impongano fundamentalmente una validità territoriale, deve essere chiamato gruppo territoriale — prescindendo dalla misura in cui il suo ordinamento avanza una pretesa soltanto di validità territoriale anche nei riguardi dell'interno, e cioè nei confronti dei membri del gruppo (il che è possibile, e almeno in un certo ambito si verifica).

1. Imposto, nel senso stabilito da questa terminologia, è ogni ordinamento che non sia venuto alla luce mediante la personale e libera stipulazione di tutti i partecipanti. Ciò vale quindi anche per la « decisione di maggioranza », a cui la minoranza si piega. La legittimità della decisione di maggioranza è stata perciò (si veda in merito, più oltre, la sociologia del potere e la sociologia del diritto) non riconosciuta, o è stata ritenuta di valore problematico, per lunghi periodi — ancora nel Medioevo presso i ceti, e fino ad oggi nella regione russa dell'Ob.

2. Anche le stipulazioni formalmente « libere » sono molto spesso — come viene generalmente riconosciuto — imposte di fatto (così avviene nella regione dell'Ob). Soltanto l'elemento di fatto riveste allora, per la sociologia, un'importanza decisiva.

3. Il concetto di « costituzione » qui impiegato è eguale a quello usato da Lassalle. Esso non coincide con il concetto di una costituzione « scritta », e in genere di costituzione in senso giuridico. La questione sociologica è semplicemente la seguente: accertare quando, per quali oggetti ed entro quali limiti, ed eventualmente in base a quali presupposti particolari (per esempio in base all'approvazione di divinità o di sacerdoti, o al consenso di comizi elettorali) i membri del gruppo si piegano al capo — e l'apparato amministrativo e l'agire del gruppo stanno al suo comando, quando egli « dà disposizioni », e in particolare quando egli impone ordinamenti.

4. Il tipo principale di « validità territoriale » imposta è rappresentato dalle norme di diritto penale e da parecchi altri « principi giuridici » per i quali la residenza, la nascita, il luogo di azione, il luogo di adempimento ecc. costituiscono nell'ambito del gruppo — per ciò che riguarda i gruppi politici

— presupposti di applicazione del suo ordinamento (si veda il concetto di « corporazione territoriale », così come è impiegato da Gierke e da Preuss).

§ 14. - *Ordinamento amministrativo e ordinamento regolativo.*

Un ordinamento che regoli l'agire del gruppo, deve essere detto **ordinamento amministrativo**. Un ordinamento che regoli un agire sociale di altro genere, **garantendo** le possibilità degli individui scaturite da tale regolamentazione, deve essere detto **ordinamento regolativo**. Nella misura in cui un gruppo sociale è orientato semplicemente in base a ordinamenti del primo tipo, deve essere chiamato gruppo amministrativo; nella misura in cui esso è orientato semplicemente in base a ordinamenti del secondo tipo, deve essere chiamato gruppo regolativo.

1. Evidentemente la maggior parte dei gruppi sociali è insieme dell'uno e dell'altro tipo; un gruppo **esclusivamente** regolativo sarebbe un puro « stato di diritto », teoricamente concepibile, in cui regna l'assoluto *laissez faire* (e ciò presupporrebbe che anche il compito di regolare la moneta fosse affidato alla pura economia privata).

2. Sul concetto di « agire del gruppo » si veda il § 12, n. 3. — Nell'ambito del concetto di « ordinamento amministrativo » rientrano tutte le regole che valgono per l'atteggiamento sia dell'apparato amministrativo sia dei membri di questo « nei confronti del gruppo » — come si suol dire — e cioè per quei fini di cui gli ordinamenti del gruppo sociale cercano di assicurare l'attuazione, mediante un agire dell'apparato amministrativo e dei suoi componenti **disposto sistematicamente**, e prescritto in forma positiva da tali fini. Nel caso di un'organizzazione economica totalmente comunista ogni agire sociale rientrerebbe, con una certa approssimazione, in questo ambito; nel caso di un assoluto stato di diritto ciò varrebbe invece soltanto per l'opera dei giudici, degli agenti di polizia, dei giurati, dei soldati, e per l'attività legislativa ed elettorale. In generale — ma non sempre nel caso particolare — il limite tra ordinamento amministrativo e ordinamento regolativo coincide con quello che, nel gruppo politico, distingue « diritto pubblico » e « diritto privato » (a questo proposito si vedano ulteriori precisazioni nella sociologia del diritto).

§ 15. - *Impresa e gruppo di impresa, unione, istituzione.*

Per **impresa** si deve intendere un agire continuativo di specie particolare, diretto ad uno scopo, e per **gruppo di**

impresa si deve intendere un'associazione fornita di un apparato amministrativo che agisce continuativamente in vista di uno scopo.

Per **unione** si deve intendere un gruppo sociale fondato su una stipulazione, i cui ordinamenti statuiti pretendono di valere per gli individui partecipanti solamente in virtù di un ingresso personale.

Per **istituzione** si deve intendere un gruppo sociale, i cui ordinamenti statuiti vengono imposti con (relativo) successo, entro un dato campo di azione, ad ogni agire che rivesta determinate caratteristiche.

1. Nell'ambito del concetto di « impresa » rientra naturalmente pure il compimento di affari politici e ecclesiastici, di affari di un'unione ecc., quando sia presente il carattere della continuità in vista di uno scopo.

2. L'« unione » e l'« istituzione » sono entrambe gruppi sociali con ordinamenti statuiti **razionalmente** (in maniera sistematica). Il che vuol dire, in termini più precisi, che **nella misura in cui** un gruppo sociale ha ordinamenti statuiti razionalmente, esso deve chiamarsi unione o istituzione. Un'« istituzione » è in primo luogo lo stato, insieme a tutti i suoi gruppi eterocefali, e così pure — nella misura in cui i suoi ordinamenti sono statuiti razionalmente — la chiesa. Gli ordinamenti di un'« istituzione » pretendono di valere per tutti coloro che **presentano** determinate caratteristiche (di nascita, di residenza, di possesso di determinate disposizioni), sia che la persona in questione sia entrata a farne parte personalmente — come nel caso di un'unione — oppure no, e soprattutto se ha cooperato alla sua statuizione. Essi sono quindi, in senso ben specifico, **ordinamenti imposti**. L'istituzione può, in particolare, essere un **gruppo territoriale**.

3. L'antitesi tra unione e istituzione è **relativa**. Gli ordinamenti di un'unione possono toccare gli interessi di altre persone, e in tal caso può essere imposto a costoro il riconoscimento della validità di questi ordinamenti, sia mediante l'usurpazione e la forza propria dell'unione che mediante ordinamenti statuiti in forma legale (come nel diritto azionario).

4. Non è il caso di insistere sul fatto che l'« unione » e l'« istituzione » non si spartiscono senza residuo la **totalità** dei gruppi sociali possibili. Inoltre essi costituiscono soltanto i « poli », cioè i termini estremi di una antitesi — come, nel campo religioso, la « setta » e la « chiesa ».

§ 16. - *Potenza e potere.*

La **potenza** designa qualsiasi possibilità di far valere entro una relazione sociale, anche di fronte ad un'opposizione, la propria volontà, quale che sia la base di questa possibilità.

Per **potere** si deve intendere la possibilità di trovare obbedienza, presso certe persone, ad un comando che abbia un determinato contenuto; e per **disciplina** si deve intendere la possibilità di trovare, in virtù di una disposizione acquisita, un'obbedienza pronta, automatica e schematica ad un certo comando da parte di una pluralità di uomini.

1. Il concetto di « **potenza** » è sociologicamente amorfo. Tutte le possibili qualità di un uomo e tutte le possibili costellazioni possono metterlo in condizione di far valere la propria volontà in una data situazione. Il concetto sociologico di « **potere** » deve essere pertanto più preciso, e può designare soltanto la possibilità di trovare una disposizione ad obbedire ad un certo **comando**.
2. Il concetto di « **disciplina** » comprende la « **consuetudine** » all'obbedienza priva di critica e di resistenza da parte delle masse.

Il fenomeno del potere è connesso soltanto alla presenza attuale di una persona che dia con successo ordini ad altri, e non sempre all'esistenza di un apparato amministrativo e neppure di un gruppo sociale; tuttavia esso si presenta di solito — per lo meno nei casi normali — legato all'uno o all'altro di essi. Un gruppo sociale deve essere chiamato **gruppo di potere** nella misura in cui i suoi membri come tali sono sottoposti, in virtù di un ordinamento in vigore, a relazioni di potere.

1. Il padre di famiglia esercita il potere senza apparato amministrativo. Il capo beduino che impone contributi alle carovane, alle persone e ai beni che passano presso la sua rocca, esercita un potere sopra tutte quelle mutevoli e indeterminate persone, non congiunte tra loro in un gruppo sociale, in quanto — e per il periodo in cui — esse si trovano in una determinata situazione; e ciò in forza del proprio seguito che, in determinati casi, gli serve a scopo coercitivo come apparato amministrativo. — In linea teorica, un potere di tal genere sarebbe possibile anche da parte di un individuo solo, senza alcun apparato amministrativo.

2. Un gruppo sociale è sempre, in qualche grado, un gruppo di potere, quando esiste un apparato amministrativo. Solo che il concetto è relativo. Il normale gruppo di potere è, in quanto tale, anche un gruppo amministrativo. Il carattere specifico del gruppo sociale è determinato dal modo in cui è amministrato, dalla qualità dell'ambito di persone mediante cui lo è e dagli oggetti che sono amministrati, nonché dalla portata della validità del potere. I primi due fenomeni sono però, nella misura più forte, basati sul tipo dei fondamenti di legittimità del potere. (in proposito si veda il cap. III).

§ 17. - *Gruppo politico e gruppo ierocratico.*

Un gruppo di potere deve essere chiamato **gruppo politico** nella misura in cui la sua sussistenza e la validità dei suoi ordinamenti entro un dato **territorio** con determinati limiti geografici vengono garantite continuamente mediante l'impiego e la minaccia di una coercizione **fisica** da parte dell'apparato amministrativo. Per **stato** si deve intendere un'impresa istituzionale di carattere politico nella quale — e nella misura in cui — l'apparato amministrativo avanza con successo una pretesa di **monopolio** della coercizione **fisica legittima**, in vista dell'attuazione degli ordinamenti. — Un agire sociale, e in particolare anche un agire di gruppo, deve essere detto « **orientato politicamente** » se, e nella misura in cui ha come scopo di influire sulla direzione di un gruppo politico, soprattutto mediante l'appropriazione o l'espropriazione o la redistribuzione o l'assegnazione dei poteri di governo.

Un gruppo di potere deve essere chiamato **gruppo ierocratico** se, e nella misura in cui viene impiegata, a garanzia dei suoi ordinamenti, la coercizione psichica mediante la concessione o il rifiuto di beni sacri (coercizione ierocratica). Per **chiesa** si deve intendere una **impresa istituzionale** di carattere ierocratico nella quale — e nella misura in cui — l'apparato amministrativo avanza la pretesa del **monopolio** della coercizione ierocratica legittima.

1. Per i gruppi politici l'uso della forza non è, evidentemente, il solo e neppure il normale mezzo amministrativo. I capi di questi gruppi si sono serviti piuttosto, per attuare i loro scopi, di tutti gli strumenti possibili. Ma la minaccia e, eventualmente, l'impiego di quei mezzi è in ogni caso il loro mezzo **specifico** — è cioè sempre, quando falliscono gli altri strumenti, *l'ultima ratio*. Ma non soltanto i gruppi politici, bensì anche il gruppo parentale, la comunità domestica, le unioni e, nel Medioevo, sotto determinate circostanze, tutte le associazioni autorizzate a portare armi hanno impiegato e impiegano la forza come mezzo **legittimo**. — Il gruppo politico è caratterizzato dalla circostanza che la forza viene impiegata (per lo meno anche) a garanzia di « **ordinamenti** », e inoltre dal fatto che esso pretende il potere per il proprio apparato amministrativo e per i suoi ordinamenti entro un certo **territorio**, e lo garantisce con l'uso della forza. In tutti i casi in cui a certi gruppi, che impiegano la forza, inerisce tale carattere — sia che si tratti di comunità di villaggio o di particolari comunità domestiche oppure di gruppi costituiti da corporazioni o da associazioni di lavoratori (« **consigli** ») — essi debbono essere chiamati, in quanto tali, gruppi politici.

2. Non è possibile definire un gruppo politico — e neppure lo « **stato** » — indicando lo **scopo** del suo agire di gruppo. Non c'è nessuno scopo

che gruppi politici non si siano talvolta proposto, dallo sforzo di provvedere il sostentamento alla protezione dell'arte; e non ce n'è nessuno che tutti abbiano perseguito, dalla garanzia della sicurezza personale alla determinazione del diritto. Si può pertanto definire il carattere « politico » di un gruppo sociale solamente mediante il mezzo — in certe circostanze diventato scopo di per sé — che non è proprio esclusivamente di esso, ma è in ogni caso specifico, e indispensabile per la sua essenza: l'uso della forza. Ciò non corrisponde in modo completo all'uso linguistico; ma questo non può venir assunto senza precisazione. Si parla ad esempio di una « politica delle divise » della banca nazionale, della « politica finanziaria » della direzione di un'unione, della « politica scolastica » di un comune, designando in tale maniera la trattazione sistematica e la condotta di una determinata questione oggettiva. In modo assai più caratteristico si distingue l'aspetto o la portata « politica » di una faccenda, oppure il funzionario « politico », il giornale « politico », la rivoluzione « politica », l'unione « politica », il partito « politico », la conseguenza « politica » da altri aspetti o tipi delle persone, delle cose, dei processi in questione — aspetti o tipi economici, culturali, religiosi e via dicendo — designando in tale maniera tutto ciò che risulta connesso con i rapporti di potere entro il gruppo « politico » (quale noi lo definiamo nella nostra terminologia), e quindi entro lo stato, e che può produrre o ostacolare o favorire la conservazione, il dissesto, la rovina di tale gruppo, in antitesi a persone o cose o processi che non hanno nulla a che fare con questi fenomeni. Anche in questo uso linguistico l'elemento comune deve essere ricercato nel mezzo del « potere », e cioè nel modo in cui i poteri statali lo esercitano, prescindendo dallo scopo a cui esso serve. Pertanto si può affermare che la definizione assunta qui a fondamento implica soltanto una precisazione dell'uso linguistico, in quanto insiste con decisione sull'aspetto oggettivamente specifico, e cioè sull'uso della forza (attuale o eventuale). L'uso linguistico chiama certamente « gruppi politici » non soltanto quelli che sono portatori di una forza legittima, ma anche, ad esempio, partiti e *club* i quali hanno come scopo quello di influire — sebbene non con l'uso della forza — sull'agire di un gruppo politico. Noi intendiamo distinguere questo tipo di agire sociale come agire « orientato politicamente » dal vero e proprio agire « politico » — cioè dall'agire di gruppo degli stessi gruppi politici (nel significato definito nel § 12, n. 3).

3. È opportuno definire il concetto di stato, dato che esso è nel suo pieno sviluppo assolutamente moderno, anche in corrispondenza al suo tipo moderno — ma sempre facendo astrazione dal mutevole contenuto dei suoi scopi, quali noi proprio adesso li avvertiamo. Allo stato odierno è caratteristico, dal punto di vista formale, un ordinamento amministrativo e giuridico il quale può venir mutato mediante statuizioni, e in base a cui si orienta l'esercizio dell'agire di gruppo dell'apparato amministrativo (esso pure ordinato mediante statuizioni), con pretesa di valere non soltanto per i membri del gruppo — essenzialmente appartenenti ad esso per nascita — ma anche, in un ambito più vasto, per qualsiasi agire che abbia luogo nel territorio in cui il potere ha vigore (e quindi in forma di istituzione con base territoriale). Un'altra caratteristica dello stato odierno è che un uso « legittimo » della forza risulta possibile oggi solamente in quanto

esso concede al padre di famiglia il « diritto di correzione », che è il residuo dell'uso della forza del signore che una volta possedeva una propria intrinseca legittimità, andando fino al potere di vita e di morte sul figlio e sugli schiavi. Questo carattere monopolistico del potere statale è un elemento essenziale della sua situazione moderna, e al tempo stesso della sua qualità di « istituzione » razionale e di « impresa » continuativa.

4. Per il concetto di gruppo ierocratico il tipo dei beni sacri da realizzare — immanenti o trascendenti, esteriori o interiori — non rappresenta una caratteristica decisiva; decisivo è invece il fatto che la loro concessione può costituire il fondamento di un potere spirituale sugli uomini. Al concetto di « chiesa » è invece caratteristica — secondo l'uso linguistico comune, che appare anche opportuno — la qualità di istituzione (relativamente) razionale e di impresa, che si manifesta nella specie degli ordinamenti e dell'apparato amministrativo, nonché la pretesa ad un potere monopolistico. Secondo la normale aspirazione di un'istituzione ecclesiastica, essa deve esercitare un potere ierocratico di carattere territoriale e avere una organizzazione territoriale (parrocchiale), quale che sia poi, nel caso specifico, la diversa maniera in cui si presenta la questione dei mezzi con cui è conferita forza a questa pretesa monopolistica. Tuttavia l'effettivo monopolio del potere territoriale non è stato essenziale storicamente alle chiese, e non lo è del tutto neppure oggi, in maniera analoga a quanto avviene per il gruppo politico. Il carattere di « istituzione », e soprattutto la circostanza che si « nasce dentro » nella chiesa, la distingue dalla « setta » — il cui elemento caratteristico consiste nel fatto che essa è un'« unione », ed accoglie in sé soltanto individui personalmente qualificati in senso religioso (per ulteriori considerazioni si veda la sociologia della religione).